

298^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 24 LUGLIO 1981

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 15965
Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione	15965

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali » (1511) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FORNI (DC), relatore	16011, 16016, 16018
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità	16016, 16018
PITTELLA (PSI)	16014
ROSSANDA (PCI)	16019

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato

alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero » (1111);

« Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » (1112):

PRESIDENTE	Pag. 15970 e <i>passim</i>
BODRATO, ministro della pubblica istruzione	15991
* CAROLLO (DC)	15989, 15991
CHIARANTE (PCI)	15979, 15981, 15983
CONTERNO DEGLI ABBATI (PCI)	15968 e <i>passim</i>
CONTI PERSINI (PSDI)	16004
COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	15969 e <i>passim</i>
FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	15981, 15983
FORNI (DC)	16008
* GRANELLI (DC), relatore	15969 e <i>passim</i>
MALAGODI (Misto-PLI)	16005
PISTOLESE (MSI-DN)	16000

298ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 LUGLIO 1981

RUHL BONAZZOLA (PCI) . . . Pag. 15982, 16001
ULIANICH (Sin. Ind.) 15967 e *passim*

Votazione finale:

« Norme per l'ampliamento e la integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze » (1441).

Approvazione con il seguente titolo: « Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema in-

formativo del Ministero delle finanze »
(Relazione orale):

- * LANDOLFI (PSI) Pag. 15955
- MALAGODI (Misto-PLI) 15998
- MARSELLI (PCI) 15996
- * RICCI (DC), f.f. relatore 15992
- * TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 15994

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI
MARTEDI' 28 LUGLIO 1981 16019**

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2688. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 » (1522) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 1ª Commissione permanente (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

MALAGODI. — « Norme in materia di mobilità e di garanzia del salario dei lavoratori dipendenti dell'industria » (1521).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero** » (1111);

« **Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente** » (1112)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero » e « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente ».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1111, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 3ª e 7ª. Si dia lettura dell'articolo 1.

G I O V A N N E T T I, segretario:

TITOLO I

DESTINAZIONE ALL'ESTERO

Art. 1.

(Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero)

Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.

La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo articolo 3, secondo piani pluriennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere periodicamente aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.

Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.

Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento

alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.

Gli esami sono indetti ogni biennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.

Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi penultimo ed ultimo del presente articolo.

Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.

Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.

Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.

Le graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza biennale.

Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono pubblicate negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro degli affari esteri determinerà, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detterà inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale destinato all'estero orientati particolarmente alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.

Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.

U L I A N I C H. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. La Sinistra indipendente dichiara di astenersi sull'articolo 1, in quanto nella procedura della selezione del personale destinato all'estero in rapporto ai concorsi non è considerato l'anno di formazione professionale che già invece è contemplato all'articolo 1, titolo I, del disegno di legge n. 1112.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Art. 2.

(Composizione
delle commissioni giudicatrici)

Per il personale da destinare alle istituzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o, a seconda della categoria di personale interessato, da un ispettore tecnico o da un preside o direttore didattico in servizio.

Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche.

Per il personale da destinare alle istituzioni culturali italiane all'estero le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

Esse sono costituite da altri quattro membri in modo da assicurare la presenza di un appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate, il quale abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, nonchè la presenza di esperti per materie specifiche.

In relazione al numero degli aspiranti le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.

I componenti delle commissioni che appartengano al personale docente universitario, o, rispettivamente, al personale ispettivo-tecnico, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati dal Ministro della pubblica istruzione tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati dal

Consiglio universitario nazionale ovvero dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

(È approvato).

Art. 3.

(Contingenti del personale da destinare all'estero)

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani pluriennali di cui al precedente articolo 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero.

I contingenti di cui al precedente primo comma sono soggetti a revisione annuale.

Il decreto di cui al precedente primo comma fisserà altresì il limite massimo della spesa.

In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sarà immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « , sentite le commissioni da istituire presso ciascun consolato, aventi funzioni analoghe a quelle previste per il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 24 della

legge 9 agosto 1978, n. 463. A tale scopo presso ciascun consolato è istituita una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi su scala nazionale che organizzano le categorie del personale direttivo, docente e non docente delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Il console, nelle funzioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sottoidicate convoca prima la commissione di cui al precedente comma per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione dei posti di contingente e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento delle nomine del personale ».

3.1 CONTERNO DEGLI ABBATI, RUHL
BONAZZOLA, CHIARANTE

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I. La legge n. 463 ha istituito le commissioni sindacali presso i provveditorati agli studi e con il disegno di legge n. 1112, che abbiamo esaminato ieri, le abbiamo istituite presso le sovrintendenze regionali.

I consoli svolgono all'estero le funzioni di provveditori. In un articolo di questa legge che andiamo a discutere si introduce uno *staff* di ispettori tecnici (senz'altro necessari perchè ora sono pochissimi) e di direttori didattici e presidi presso il consolato, ma solo per fornire un'assistenza tecnica. Essi non entrano nelle questioni di carattere amministrativo, di cui si occupa direttamente il console-provveditore.

Le funzioni di provveditore affidate al console sono il residuo di una visione della scuola come affare esclusivo del Ministero degli esteri, mentre è ormai abbondantemente dimostrato che la questione della scolarità degli emigranti e anche degli istituti di cultura è cosa che attiene con maggior coerenza al Ministero della pubblica istruzione,

pur non escludendo, è ovvio, la competenza specifica del Ministero degli esteri. In attesa di un mutamento strutturale che non può tardare — su questo siamo d'accordo tutti — è coerente con quanto è stato deciso nel 1978 per l'Italia con la legge n. 463, che anche presso i consolati esista la commissione, tanto più necessaria quanto più, oltre a quanto già detto, per la scuola all'estero non esistono quegli organi collegiali, come il consiglio provinciale scolastico, che in Italia affiancano il provveditore nelle sue decisioni.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere.

* G R A N E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assieme al relatore Saporito, che rappresenta la Commissione pubblica istruzione, abbiamo esaminato con molto scrupolo questo emendamento, perchè concerne un principio generale che sul territorio metropolitano è ampiamente applicato, mentre non ha ancora trovato applicazione nella nostra struttura scolastica e culturale all'estero. A detta del relatore Saporito, non ci sarebbero quindi obiezioni di principio ad accogliere anche all'estero un principio ordinatorio di questo genere. Possono esistere invece difficoltà pratiche di attuazione, rischi di polverizzazione e di scarso funzionamento. Devo dire che ho anche esaminato la possibilità di rinviare questo tema alla legge in discussione presso le competenti Commissioni, che istituisce i comitati consolari e si occupa in generale dell'attività d'assistenza ai nostri emigranti. Ho constatato però che in quella legge difficilmente può essere inserito un argomento così specifico e concreto come il presente.

Per il momento allora la conclusione da parte dei relatori è la seguente: sarebbe bene ascoltare direttamente dal Governo quali sono le difficoltà obiettive di applicazione pratica di questo emendamento, per esaminare semmai successivamente eventuali soluzioni subordinate. Chiederei, quindi, signor Presidente, se non ci sono ostacoli in proposito, di dare al Governo la possibilità di esprimersi su questo argomento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O S T A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il discorso relativo all'emendamento Conterno circa l'articolo 3 è già stato fatto in sede di Commissioni esteri e pubblica istruzione. In linea di principio il Governo non ha certamente motivi di doglianza relativamente alla proposta contenuta nell'emendamento e accoglie anche le osservazioni che sono state formulate poco fa dal relatore. Ma passare da una fase di principi ad una fase di applicazione pratica, se può essere stato agevole — e non lo è stato completamente — per quanto riguarda le scuole nell'ambito del territorio metropolitano, non altrettanto lo potrebbe essere nell'ambito del territorio extrametropolitano. Questo per una serie di ragioni eminentemente pratiche.

Le scuole all'estero sono piuttosto povere di insegnanti, sono molto spesso polverizzate in una serie di centri decentrati rispetto alle capitali, i consolati sono molteplici in alcuni Stati, lontani tra di loro e lontani dalle ambasciate e molto spesso si verificherebbe che questi comitati consolari, che hanno una funzione prevalentemente nell'ambito scolastico e di natura sindacale, avrebbero materia consultiva con riferimento ad un ristretto numero di insegnanti, per cui si verificherebbero serie di ipotesi pratiche di comitati rappresentanti tre, quattro, cinque organizzazioni sindacali con riferimento a posti che nell'ambito di un'intera nazione potrebbero essere complessivamente 8 o 10 e che, per quanto riguarda ogni singolo consolato, potrebbero essere ridotti addirittura all'unità.

Quindi proprio per la loro non funzionalità sul piano pratico c'è una obiezione da parte del Governo soprattutto relativamente alla prima parte dell'emendamento. Si potrebbe accogliere quest'ipotesi come raccomandazione, il che certamente potrebbe provocare la possibilità che nel territorio metropolitano sia istituita presso il Ministero degli esteri una commissione che si occupi, evidentemente a titolo consultivo, di questa

materia, oppure — che è quello che avviene nell'ambito nazionale — che tale funzione possa essere decentrata però a livello di ambasciata e non a livello consolare.

PRESIDENTE. Quindi lei è contrario all'emendamento?

COSTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo posso accettare come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'emendamento non può essere accettato come raccomandazione: o lo accetta o non lo accetta; caso mai può invitare a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, a meno che non prevediate di inserire nell'emendamento una frase del genere: sentite le commissioni, ove sia stato possibile costituirle. Mi pare infatti che la difficoltà che solleva l'onorevole Sottosegretario (e, se non sbaglio, anche il relatore) è che in molte località non si sa quando sarà possibile una cosa del genere. Quindi potete o prevedere nella legge l'eventualità che siano costituite e, ove siano costituite, allora il console le senta, o altrimenti trasformare l'emendamento in un invito al Governo a promuovere ove sia possibile la costituzione di queste commissioni.

Senatore Conterno, quale soluzione intende adottare?

CONTERNO DEGLI ABBATI. Noi accettiamo la modifica richiesta però insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

* **GRANELLI**, *relatore*. Ho l'impressione che, con il subemendamento che ne riduce il campo di applicabilità, sia difficile non concordare con la sostanza dell'emendamento, perchè, tra l'altro, lo spirito della legge è quello di armonizzare il trattamento, le procedure e le prassi esistenti sul territorio metropolitano con quelli delle istituzioni presenti e funzionanti all'estero. In ogni caso, siccome la materia è controversa, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

COSTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, con l'intesa che al primo comma le parole « da istituire presso ciascun consolato » sono sostituite dalle altre « ove istituite presso i consolati ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 4.

(Amministrazione delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero)

Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato, mediante collocamento fuori ruolo, un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

Il contingente complessivo del personale da assegnare ai servizi di cui al precedente comma è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.

(E approvato).

Art. 5.

(Durata del servizio all'estero)

Il servizio all'estero del personale ivi destinato dopo l'entrata in vigore della presente legge, non può superare i cinque anni.

(E approvato).

TITOLO II

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DO-
CENTE IN SERVIZIO NON DI RUOLO
ALL'ESTERO

Art. 6.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti
incaricati a tempo indeterminato)*

Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-1981, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-1981 e prestino servizio alla data del 9 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-1980 e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-1979.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione.

Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o grado, purchè siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati.

L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente è disposta alle condizioni e secondo le modalità di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1981 o dal 10 settembre 1982 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « ai soli effetti giuridici » con le altre: « agli effetti giuridici ed economici ».

6.1 **LE COMMISSIONI RIUNITE**

GRANELLI, relatore, domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANELLI, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

COSTA, sottosegretario di Stato agli affari esteri. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalle Commissioni riunite. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 7.

(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato)

Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81 ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e prestino servizio alla data del 9 settembre 1981, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982, se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo gradualmente, a partire dal 10 settembre 1983 nell'ambito della riserva del 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, che è stabilita per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione.

Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo, con le modalità e decorrenze di cui al presente articolo, per l'insegnamento per il quale sono incaricati, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « a decorrere ai soli effetti giuridici dal 10 settembre 1982 », con le altre: « a decorrere, agli effetti giuridici ed economici, dal 10 settembre 1982 ».

7.1 C O N T E R N O D E G L I A B B A T I , R U H L
 B O N A Z Z O L A , C H I A R A N T E

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I .
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I .
In precedenza abbiamo votato un emendamento delle Commissioni che aggiungeva gli effetti economici a quelli giuridici. Viceversa ci sono articoli in cui si parla solo degli effetti giuridici. Confrontando questi articoli con quelli del 1112, che tratta dell'inserimento in ruolo degli insegnanti precari in Italia, si vede che là dove potrebbe verificarsi una retroattività, per quanto riguarda gli effetti economici e quelli giuridici sono indicate date diverse, ma sono sempre nominati sia gli effetti giuridici che gli effetti economici. A questo punto, non comprendiamo perchè, in questo comma, debba parlarsi soltanto degli effetti giuridici. Mi pare che il personale all'estero riceva trattamenti economici differenziati a seconda dei paesi in cui si trova e se questo costituisce un vantaggio, è giusto che al personale non di ruolo nel momento in cui viene collocato in ruolo, senza retroattività, sia assicurato con pienezza l'intero trattamento economico. Vorremmo quindi un chiarimento su questo punto e vorremmo che agli effetti giuridici fossero aggiunti anche quelli economici.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRANELLI, *relatore*. Mi sembra che quest'emendamento abbia in sostanza lo scopo di precisare meglio la materia, per cui sono favorevole.

COSTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Conterno Degli Abbati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. La Sinistra indipendente vota contro l'articolo 7 come anche contro l'articolo 9, analogamente a quanto ieri ha fatto per il disegno di legge n. 1112 agli articoli 19, 20, 29, 30, 31, 35, 36, in quanto si prevede il conseguimento del titolo dell'abilitazione per coloro che ne fossero sprovvisti in sessione riservata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 8.

(Personale incaricato di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327)

Il personale incaricato con decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio

1975, n. 327, è immesso, anche in soprannumero, a seconda del titolo di studio posseduto, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981.

(È approvato).

Art. 9.

(Insegnanti incaricati di attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano)

I precedenti articoli 6 e 7 si applicano, alle condizioni e secondo le modalità e decorrenze in essi stabilite, anche agli insegnanti, in servizio all'estero, incaricati a tempo indeterminato o, rispettivamente, a tempo determinato, che siano stati assunti per attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano.

L'immissione in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta per l'insegnamento per il quale è valido il titolo di abilitazione già da loro posseduto o da loro conseguito nella sessione di esami prevista dal precedente articolo 7, alla quale sono ammessi sulla base del titolo di studio posseduto.

(È approvato).

Art. 10.

(Mantenimento in servizio del personale da immettere in ruolo)

Il personale incaricato da immettere in ruolo per effetto dei precedenti articoli 6, 7 e 9 è mantenuto in servizio sino alla immissione in ruolo.

Per il personale non abilitato l'ulteriore mantenimento in servizio dopo l'espletamento dell'apposita sessione di esami di abilitazione è subordinato al superamento degli esami stessi.

Per il personale che non li superi il mantenimento in servizio cessa al termine del-

l'anno scolastico in cui gli esami sono stati ultimati.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore per il quale il personale risulta incaricato nell'anno scolastico 1980-1981.

(È approvato).

Art. 11.

(Insegnanti supplenti)

Hanno titolo a partecipare alla riserva del 50 per cento dei posti stabilita nel primo concorso ordinario per il corrispondente personale supplente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche metropolitane gli insegnanti forniti dei prescritti requisiti per l'accesso ai ruoli metropolitani, che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981.

Hanno titolo a partecipare alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 7, che abbiano svolto due anni di servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nel sessennio di cui al precedente comma.

Hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie da compilare per il corrispondente personale metropolitano, gli insegnanti di cui al precedente primo comma, già abilitati, che abbiano prestato servizio in qualità di supplente ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 o 1980-1981, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato parimenti servizio durante uno dei tre predetti anni scolastici e abbiano prestato o prestino servizio rispettivamente alla data del 9 settembre 1979 o alla data del 9 settembre 1980 o alla data del 9 settembre 1981, nonchè abbiano svolto almeno un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette istituzioni scolastiche e culturali, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 7.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e terzo si applicano altresì, alle condizioni da esse previste, agli insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero, purchè i predetti insegnanti risultino inseriti nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « purchè i predetti insegnanti risultino inseriti nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327 », con le altre: « Il servizio prestato dovrà essere attestato con certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente ».

11.1

IL GOVERNO

C O S T A , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O S T A , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. È emersa, signor Presidente, nell'ambito della discussione in sede di Commissione la necessità di ampliare le possibilità di valutazione del servizio che dovrà essere valutato appunto a seguito di una certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente e non sarà pertanto più necessario l'inserimento degli insegnanti nella graduatoria prevista dalla legge 26 maggio 1975.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

* GRANELLI, *relatore*. Sono favorevole a quest'emendamento, ma devo esprimere anche un particolare ringraziamento al Governo perchè in questa materia abbiamo avuto una discussione piuttosto complessa e difficile nelle Commissioni. Ora non soltanto quest'emendamento rende più chiara la *ratio* dell'articolo 11, ma pone rimedio ad una ingiustizia assai diffusa nel precariato all'estero, garantendo la possibilità di una certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica e consolare competente ai cittadini italiani che hanno prestato attività; si dà quindi certezza di diritto ad un rapporto prima precario, e ciò rappresenta un titolo per poter adire alle procedure di concorso per l'inserimento ufficiale nelle strutture operative. Questo significativo emendamento proposto dal Governo merita quindi tutto l'appoggio.

PRESIDENTE. Passiamo al voto dell'emendamento 11.1.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Questa questione del riferimento alle graduatorie della legge 327, che negli emendamenti del Governo scompare, è contenuta in questo articolo e in altri successivi con riferimento ad insegnanti supplenti, a personale non docente, ausiliario ed esecutivo, a personale non docente di concetto. Ne abbiamo discusso in Commissione e comprendiamo come ci siano motivi di legalizzare ciò che è stato fatto al di fuori della legalità: ma la legge 327 era nata apposta per mettere ordine in una situazione in cui la discrezionalità più totale era la regola.

Questa legge prevede con grande precisione graduatorie per tutte le categorie di personale, per ogni tipo di incarico e dice anche, letteralmente, che « sono abrogate le norme precedenti contrarie o incompatibili con le disposizioni della presente legge ». Quindi se successivamente — e comprendiamo che ci possano essere delle vittime di questa si-

tuazione, sia tra i docenti che tra i non docenti — si è continuato ad agire al di fuori delle norme della legge n. 327 assumendo personale al di fuori della graduatoria, non consideriamo giusto che ci sia una sanatoria così palese, una legalizzazione di una illegalità evidente. Quindi non votiamo contro questo articolo solo per i motivi che il senatore Granelli diceva adesso, ma ci asteniamo sia su questo sia sul 13 e il 15 che trattano il medesimo argomento in relazione a diverso personale, togliendo sempre il riferimento alla legge 327.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 12.

(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive)

Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e presti servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « 10 settembre 1981 », inserire le altre: « e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

12.1 **CONTERNO DEGLI ABBATI, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE**

CONTERNO DEGLI ABBATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Per quanto riguarda l'emendamento 12.1, si tratta dello stesso problema posto con l'emendamento 7.1 che è stato accolto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRANELLI, relatore. Sono favorevole.

COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Conterno Degli Abbati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 13.

(Personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive ed ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalla competente autorità, è valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti, dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

(E approvato).

Art. 14.

(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto)

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e presti servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, a prescindere dalla disponibilità di posti nei ruoli metropolitani.

L'immissione in ruolo è disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era già in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo è disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sarà effettuato secondo le medesime modalità previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.

Il personale di cui al presente articolo è mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo.

(È approvato).

Art. 15.

(Personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero)

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero è equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso alla carriera di concetto delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « culturali italiane all'estero », inserire le altre: « sulla base della sua inclusione nelle rela-

tive graduatorie della legge 26 maggio 1975, n. 327 ».

15.1 CONTERNO DEGLI ABBATI, RUHL
BONAZZOLA, CHIARANTE

CONTERNO DEGLI ABBATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Si tratta della stessa questione di cui ho parlato in rapporto alle graduatorie della 327, in riferimento ad un altro tipo di personale, ma sempre con lo stesso tipo di assunzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRANELLI, relatore. L'emendamento 15.1 è in contraddizione con l'11.1 già approvato, quindi sono contrario.

COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo sarebbe d'accordo per una variazione del testo purchè tale variazione non si esprima nei termini dell'emendamento 15.1, ma con il richiamo al precedente articolo 11, cioè « attestato con certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente », in analogia con le disposizioni precedentemente approvate.

PRESIDENTE. Senatore Conterno Degli Abbati, dopo il suggerimento del Governo, insiste per la votazione dell'emendamento?

CONTERNO DEGLI ABBATI. Restiamo fermi nella nostra posizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Conterno degli Abbati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

TITOLO III

NORME PER IL SERVIZIO ALL'ESTERO E PER IL RIENTRO NEL TERRITORIO METROPOLITANO

Art. 16.

(Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo)

Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale è collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salvo le deroghe di cui ai successivi commi del presente articolo.

Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario l'utilizzazione del personale di cui al precedente comma è disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora ciò non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua.

Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano può essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unità di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.

Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distin-

te a secondo delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti già iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.

Il rientro nel territorio metropolitano è obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salvo la facoltà per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.

Il rientro obbligatorio è disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Il rientro è disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianità di servizio all'estero.

Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.

Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale può scegliere la sede di servizio nel territorio

metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per il personale immesso in ruolo in base alla presente legge il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, assicura l'organizzazione di corsi di aggiornamento secondo una programmazione predisposta paese per paese ».

16.1 **CONTERNO DEGLI ABBATI, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE**

C H I A R A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E . Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento da noi presentato è sufficientemente chiaro. Voglio sottolineare, tuttavia, le ragioni dell'importanza che va attribuita all'organizzazione di corsi di aggiornamento per i docenti che, attraverso questa legge, vengono immessi nei ruoli: corsi che sono indispensabili se si vogliono affrontare quei problemi di particolare complessità che hanno di fronte a sé le istituzioni scolastiche e culturali operanti all'estero, che sono stati sottolineati da tutti gli oratori.

Questo è tanto vero che il disegno di legge, per quel che riguarda il regime futuro di organizzazione del personale docente per le scuole all'estero, prevede già all'articolo 1 che i docenti di ruolo nella scuola italiana che siano destinati ad andare ad insegnare all'estero debbano frequentare preventivamente appositi corsi di formazione orientati alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stes-

so è chiamato ad operare. Questo è molto giusto ed è un'esigenza che è bene sia stata sottolineata nel provvedimento fin dal primo articolo. Ma proprio in rapporto a questo fatto appare del tutto assurdo (e sarebbe una carenza particolarmente grave di questo provvedimento) che non si provveda invece a predisporre l'attuazione di attività di aggiornamento proprio per quel personale che maggiormente ne ha bisogno: cioè per il personale docente che viene immesso nei ruoli attraverso un provvedimento che — non possiamo nascondercelo — ha per molti aspetti carattere di sanatoria di una situazione di fatto che si è venuta determinando nel corso di molti anni.

In particolare voglio sottolineare tre motivi che mi pare debbano essere tenuti presenti. In primo luogo c'è il fatto che anche la situazione della scuola all'estero è in evoluzione: perciò non si può rispondere all'esigenza che viene posta nel nostro emendamento — quella dell'istituzione di apposite attività di aggiornamento — con lo argomento che si tratta comunque di personale che ha già compiuto una esperienza di lavoro nell'insegnamento all'estero. Come dicevo, la situazione è in evoluzione. Si tratta infatti di dare applicazione alle direttive CEE attraverso trattati probabilmente diversi da paese a paese. Questo porterà ad una trasformazione anche delle nostre istituzioni scolastiche operanti all'estero, ad un mutamento necessario nel lavoro degli insegnanti, alla esigenza di una maggiore collaborazione con le scuole dei paesi stranieri: ed è ovvio che tutto ciò richiederà anche un'adeguata preparazione del personale perchè esso possa rispondere a questi nuovi compiti.

In secondo luogo per le scuole all'estero e particolarmente per quelle che ci dovrebbero più stare a cuore (cioè quelle attuate in base alla legge n. 153, relative ai figli degli emigrati e agli emigrati stessi, ossia a utenti che più sono esposti a processi di ghettizzazione e di emarginazione e corrono perciò il rischio di restare in condizioni di analfabetismo o di analfabetismo di ritorno), proprio per queste scuole si

pongono problemi didattici e educativi di particolare complessità. Sottolineare la necessità dell'aggiornamento per gli insegnanti che vi operano mi pare assolutamente indispensabile.

In terzo luogo c'è da tener presente che i docenti che vengono immessi in ruolo attraverso questa legge hanno compiuto esperienze assai diverse. Diversa infatti è l'attività di chi ha insegnato nei corsi previsti dalla legge n. 153 per gli adulti o per la formazione professionale, o di chi lavora nei corsi di lingua per bambini che frequentano le scuole dei paesi dove vivono, oppure di coloro che insegnano in una normale classe di scuola italiana all'estero. Questo personale viene genericamente immesso nei ruoli e in molti casi dovrà affrontare situazioni diverse rispetto alle esperienze compiute.

Vi è un'ultima argomentazione che va aggiunta a quelle che ho ricordato e riguarda il fatto che i docenti che vengono immessi in ruolo con questa legge dovranno in un periodo di tempo determinato rientrare in Italia e passare a svolgere la loro attività nella scuola italiana. In molti casi, anzi nella maggior parte dei casi, si tratta di docenti che hanno esperienza di scuola all'estero (molte volte si tratta di figli di emigranti), ma che non hanno esperienza alcuna della scuola italiana o solo una lontana conoscenza: perciò un'attività di aggiornamento culturale e professionale è indispensabile se si vuole evitare che questa immissione in ruolo si risolva in un processo inevitabile di dequalificazione che non andrebbe in alcun caso imputato ai docenti stessi, lasciati privi di adeguati appoggi metodologici e didattici.

Ci rendiamo conto — lo dimostra la formulazione dell'emendamento — che la realizzazione di questi corsi pone problemi organizzativi non facili, anche a causa della dispersione di queste scuole; ma proprio per questo abbiamo voluto adottare una formulazione di principio molto generale, che consenta la flessibilità che è indispensabile nella concreta realizzazione delle attività di aggiornamento.

Tenuto conto anche del modo in cui lo emendamento è stato formulato, lo raccomandiamo all'approvazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* **G R A N E L L I**, *relatore*. Signor Presidente, su questo argomento è stata fatta un'ampia e approfondita discussione nelle Commissioni congiunte. Non c'è dubbio che, dal punto di vista della sostanza, è interesse di tutti predisporre gli strumenti più idonei per favorire il massimo di preparazione, aggiornamento e qualificazione del personale. Abbiamo insistito su questo concetto anche nella relazione introduttiva, perchè non vi è solo un problema di normalizzazione sotto il profilo giuridico ed economico, ma vi è anche il problema della riqualificazione di tutto il personale destinato ad attività così delicate.

La prima osservazione da fare è la seguente: queste esigenze, sia pure con graduazioni diverse, riguardano tutto il personale che opera all'estero e non solo quello immesso in ruolo. Vi è quindi la necessità di considerare con maggiore ampiezza il problema, e di trovare il modo di assumere iniziative per l'aggiornamento del personale.

Vi è poi da notare che questi corsi da predisporre, come riconosceva anche il senatore Chiarante, si inseriscono in una situazione molto differenziata da paese a paese, con problemi non trascurabili, per cui è necessario guardare con molto realismo alla effettuazione di queste iniziative. Ci sono quindi difficoltà ad accogliere questo emendamento.

Vorrei formulare una proposta: data la importanza sostanziale di questo emendamento, proporrei ai presentatori di trasformarlo in un ordine del giorno, che potrebbe essere approvato dal Senato e che costituirebbe un vincolo politicamente rilevante per il Governo in direzione del raggiungimento del risultato predetto con uno strumento più idoneo e flessibile.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Come è già stato sottolineato in Commissione anche dal senatore Granelli, il Governo esprime un consenso convinto sulla sostanza, consenso dimostrato del resto anche durante la discussione del provvedimento per la costante sollecitazione volta a coinvolgere sempre di più la competenza e la responsabilità del Ministero della pubblica istruzione per tutto ciò che riguarda l'attività della scuola all'estero; in particolare è stato previsto che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari operi personale direttivo e ispettivo della scuola con funzioni di assistenza tecnica.

In particolare il Governo è pienamente concorde sulla necessità che, come per il personale dei territori metropolitani, vengano predisposti, di intesa con il Ministero degli esteri, programmi specifici di aggiornamento per il personale che opera allo estero.

Il limite di questo emendamento, senatore Chiarante, è quello di dare l'impressione di un impegno limitato al personale immesso in ruolo con il presente provvedimento, anzichè sottolineare l'esigenza permanente dell'aggiornamento come diritto-dovere dei docenti, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 419: tale esigenza vale da questo momento anche per il personale all'estero, nella misura in cui diventa personale di ruolo della scuola.

Sembra inoltre eccessivamente rigido definire che la programmazione deve essere predisposta paese per paese; probabilmente si dovrà procedere così, ma possono esserci anche esigenze diverse, per cui occorre prevedere una maggiore flessibilità. Quindi l'indicazione del relatore circa un ordine del giorno che stabilisca in modo permanente per il personale all'estero la possibilità di realizzare il diritto-dovere all'aggiornamento, con programmi specifici realizzati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero degli esteri, troverebbe il Governo favorevole.

Peraltro se l'onorevole Chiarante accettasse di modificare l'emendamento nel senso indicato, il Governo si dichiarerebbe favorevole anche all'emendamento.

C H I A R A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E . Accolgo la proposta di sub-emendamento formulata dal Governo. Tenendo conto della proposta di modifica del testo che ha formulato ora il sottosegretario Falcucci, mi pare che si potrebbe dire che, per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, assicura, con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

P R E S I D E N T E . Accantoniamo allora l'articolo 16 per consentire la formulazione del nuovo emendamento.

Dopo l'articolo 16 il senatore Conterno Degli Abbati ed altri senatori propongono un articolo aggiuntivo con l'emendamento 16.0.1 al quale il Governo propone a sua volta il subemendamento 16.0.1/1. Si dia lettura di questi emendamenti.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

All'emendamento 16.0.1, sostituire le parole da: « sentito il Consiglio universitario nazionale » sino alla fine, con le altre: « su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, dovrà bandire presso l'Università agli studi di Roma, alla quale gli interessati dovranno presentare le relative domande, due tornate speciali di giudizi di idoneità, la prima entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e la seconda entro diciotto mesi dalla predetta data ».

16.0.1/1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. ...

(Borsisti laureati)

« I borsisti laureati compresi nel punto *d*) del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché quelli vincitori di appositi concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione, che abbiano svolto la loro attività in tutto o in parte presso una università estera, nonché i lettori italiani presso università straniere nominati ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 giugno 1975, n. 327, che al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto risultino aver maturato agli effetti legali due anni di servizio, oltre al diritto all'immissione nei ruoli della scuola secondo gli articoli 4 e 5 della presente legge, hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità, con le procedure previste dagli articoli 58, 59, 60, 61 e 62 del predetto decreto purchè siano in possesso, per quanto attiene alla durata del servizio, dei requisiti previsti dall'articolo 58, secondo comma, dello stesso provvedimento. Ai fini della partecipazione degli aventi diritto al giudizio di idoneità, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, dovrà bandire una tornata speciale di giudizi di idoneità entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge ».

16. 0. 1 CONTERNO DEGLI ABBATI, CORALLO,
 PAPALIA, CIACCI, CHIARANTE,
 ZICCARDI, RUHL BONAZZOLA, SAL-
 VUCCI, MASCAGNI

R H U L B O N A Z Z O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R H U L B O N A Z Z O L A . L'emendamento da noi presentato (sul quale successivamente il Governo ha proposto una modifica) si propone di assicurare il diritto di borsisti e lettori italiani all'estero, che

abbiano prestato servizio ovviamente presso università straniere, di entrare nel ruolo dei ricercatori universitari previsto dal decreto 382 sul riordinamento della docenza universitaria. Quindi l'emendamento propone, in sostanza, la possibilità di inquadrare nel ruolo dei ricercatori i borsisti laureati compresi nell'articolo 58 del decreto che ho ricordato e dei borsisti e lettori che hanno partecipato a concorsi particolari indetti dal Ministero degli esteri in accordo con il Ministero della pubblica istruzione proprio ai fini di un insegnamento nelle università straniere. E altrettanto si propone che avvenga per i lettori italiani presso università straniere che abbiano naturalmente maturato anche essi, come i lettori che sono elencati nel decreto n. 382 sulla docenza universitaria, due anni di servizio alla data di entrata in vigore della legge sulla docenza. Naturalmente tale inquadramento deve avvenire, come previsto dalla legge ricordata, previo giudizio di idoneità. E, a questo proposito, l'emendamento propone che si organizzi una tornata speciale di giudizi di idoneità per le categorie che ho ricordato. Questa equiparazione tra borsisti e lettori che insegnano nelle università straniere e borsisti e lettori che insegnano nelle università italiane, l'equiparazione cioè del personale universitario all'estero con quello che presta servizio in Italia è del resto chiaramente ammessa e consentita dallo stesso decreto n. 382 sul riordinamento della docenza universitaria.

Più in particolare, i lettori universitari all'estero, tra l'altro, non sono moltissimi, poco più di un centinaio. Il numero relativamente esiguo non dovrebbe rappresentare alcun pericolo di una eccessiva estensione di coloro che per legge hanno diritto ad entrare nel ruolo dei ricercatori attraverso un concorso per giudizio di idoneità. Inoltre il personale che insegna nelle università straniere è personale assunto dallo Stato per una precisa destinazione, che è l'insegnamento all'estero a livello universitario; ha partecipato a regolari concorsi nazionali, come ho già ricordato, quindi non si tratta di nuove assunzioni ma di docenti universitari che operano all'estero

e ai quali deve essere secondo noi riconosciuto lo stesso diritto dei borsisti e dei lettori che lavorano nelle università italiane.

L'emendamento proposto dal nostro Gruppo si riferisce a una parte di personale universitario che resterebbe fuori ingiustamente dai diritti riconosciuti al personale universitario che opera in Italia. Nulla di più, con questo emendamento, che una corretta interpretazione, a nostro avviso, della legge vigente sul riordinamento della docenza universitaria e nulla di più di un atto di equità che ci sembra dovuto.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, pur valutando che il problema più opportunamente avrebbe potuto essere affrontato in altra sede, riconosce nel merito la validità della proposta contenuta nell'emendamento 16.0.1 e l'accoglie. Il Governo ha proposto però un subemendamento, il 16.0.1/1, per rendere praticabile l'applicazione di quanto si intende realizzare con l'articolo aggiuntivo.

Infatti, in riferimento alla legge che ha disciplinato recentemente la ruolizzazione del personale precario universitario, si prevede che le commissioni di esami siano sorteggiate sulla base di elenchi di docenti eletti dalla facoltà dove i borsisti prestano la loro attività. Poichè si tratta di borsisti che svolgono attività all'estero, queste norme non sarebbero applicabili vanificando l'obiettivo che con il testo ci si propone di realizzare. Perciò il Governo, al fine di rendere possibile lo svolgimento dei giudizi di idoneità per i borsisti all'estero, ha presentato questo subemendamento che prevede, in deroga a quanto stabilito dalla norma generale, che i giudizi di idoneità si svolgano presso un'unica università (dato anche il numero esiguo dei soggetti interessati), indicando all'uopo l'università di Roma, e prevedendo non una ma due

tornate speciali di giudizi di idoneità, per allinearsi a quanto previsto in merito dalla normativa generale. Con l'accoglimento di questo subemendamento, il Governo dichiara di essere favorevole all'emendamento 16.0.1.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

GRANELLI, *relatore*. Parere favorevole sia al subemendamento che allo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 16.0.1/1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 16.0.1, presentato dal senatore Conterno Degli Abbati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 16.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri promuove, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento ».

16.2

IL GOVERNO

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Ritiro l'emendamento 16.1 e mi associo a quello del Governo.

GRANELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANELLI, *relatore*. Poichè io avevo proposto di ricorrere ad un ordine del giorno per evitare che si disperdesse la sostanza di quanto proposto con l'emendamento 16.1, dichiaro la mia piena soddisfazione per l'accordo raggiunto.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, lo emendamento, che trae origine da quello presentato dai senatori Conterno Degli Abbati, Ruhl Bonazzola e Chiarante e dalla proposta di modifica del Governo, sembra sopprimere, in parte almeno, alle carenze evidenziate in sede di discussione dell'articolo 1. Non si tratta ancora di un anno di formazione professionale, ma è già qualche cosa. Va rivolto pertanto l'invito al Governo perchè questi corsi di aggiornamento siano non epidermici ma approfonditi, con personale specializzato di università italiane e anche di università straniere dei paesi in cui i docenti si trovano ad essere in servizio.

Per questo motivo la Sinistra indipendente esprime voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 16.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se nei dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

TITOLO IV

ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE PRODUCONO PRECARIATO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO

Art. 17.

(Soppressione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato)

Sono abrogate le disposizioni della legge 26 maggio 1975, n. 327, salvo le norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ivi contemplato che restano in vigore fino all'entrata in ruolo del personale docente e non docente in servizio non di ruolo all'estero di cui al titolo II della presente legge.

Al personale immesso in ruolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 17, comma secondo, e 36, comma quarto, della legge 26 maggio 1975, n. 327, per il riconoscimento del servizio pre-ruolo.

(E approvato).

Art. 18.

(Divieto di assunzione di nuovo personale precario)

Alle istituzioni scolastiche e culturali statali all'estero è fatto divieto di assumere nuovo personale precario anche con rapporto di diritto privato.

Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilità dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.

(E approvato).

Art. 19.

(Sostituzione di docenti temporaneamente assenti)

I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra gli insegnanti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia nel territorio metropolitano.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al primo comma, sostituire la parola: « soprannumerarie », con l'altra: « straordinarie ».

19.1

IL GOVERNO

FALCUCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Evidentemente si tratta di un errore materiale: le ore sono straordinarie non soprannumerarie.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GRANELLI, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 19.1, presentato dal Gover-

no. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

CONTENNO DEGLI ABBATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTENNO DEGLI ABBATI. Sia l'articolo 19 che il 20 ed il 21 trattano del problema della supplenze brevi. Lo stesso problema è stato affrontato nel disegno di legge n. 1112 e in quella sede ci siamo astenuti dal votare perchè abbiamo sostenuto e sosteniamo che le questioni relative alle supplenze brevi debbono trovare la loro soluzione in un discorso complessivo sullo stato giuridico dei docenti.

La stessa cosa si può sostenere per quanto riguarda la scuola all'estero, anche se riconosciamo che in Commissione è stato ottenuto, con l'accordo di tutti, un miglioramento: si prevede infatti una deroga, un'eccezione per quei corsi previsti dalla legge n. 153 che, come tutti hanno riconosciuto, si svolgono in posti lontani l'uno dall'altro, con particolare disagio degli insegnanti, per cui sarebbe stato assolutamente teorico pensare che gli insegnanti della 153 potessero supplirsi l'uno con l'altro.

Tuttavia resta il fatto che il problema nel complesso è stato risolto in modo che non ci convince, tanto più in rapporto alla questione della scuola all'estero dove i problemi sono differenziati, per cui sarebbe stato bene lasciare la questione impregiudicata e affidata di volta in volta alle decisioni dei dirigenti scolastici.

Pertanto, per i motivi di carattere generale che ispirano la nostra astensione sul disegno di legge n. 1112, dichiariamo di astenerci sia nella votazione dell'articolo 19 che del 20 e del 21.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 20.

(Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra)

Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra gli insegnanti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine ai sensi del precedente articolo 19.

Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite con le modalità di cui al precedente articolo 19.

(È approvato).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Supplenze di insegnamento)

Qualora non sia possibile provvedere ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20 i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità consolari.

I supplenti sono retribuiti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestato sulla base dello stipendio iniziale del corrispon-

dente personale di ruolo. Ad essi non è corrisposto l'assegno di sede.

Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

(È approvato).

Art. 22.

(Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano)

In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi ove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.

Al personale di cui al comma precedente è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

Art. 23.

(Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari)

Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere dispo-

ste nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i precedenti articoli 12 e 15.

Al personale di cui ai commi precedenti è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI. L'articolo 23 stabilisce per il personale non docente, da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari, delle norme molto precise: parla infatti di « speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche ».

In questi casi, in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto. Evidentemente la cosa è molto delicata, se si introducono tante norme di garanzia.

Nel secondo comma, invece, si dice, con una sanatoria generosa, che il personale comunque assunto — quindi al di fuori di norme che anche se non erano così garantiste comunque esistevano anche precedentemente — ed in servizio al 10 settembre 1980, può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto, anche se ad esso non siano applicabili i precedenti articoli 12 e 15.

Ci pare che ci sia una contraddizione tra la rigidità della prima parte e questa sanatoria complessiva, per cui dichiariamo di astenerci sull'articolo. Non votiamo contro perchè comprendiamo che dietro questa situazione ci sono persone che lavorano, tuttavia esistono casi anche molto delicati: ad esempio, alcuni istituti di cultura per anni hanno privilegiato l'assunzione di personale straniero su quello italiano senza « particolari esigenze ». Per queste ragioni dichiariamo la nostra astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 24.

(Legge regolatrice dei contratti)

Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 22 e 23 della presente legge sono regolati dalla legge locale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 e dall'ultimo comma dell'articolo 23.

(È approvato).

Art. 25.

(Norme applicabili al personale non docente)

Al personale non docente si estendono le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, detta per il personale docente.

Ai fini della disciplina dei congedi si applica al personale non docente l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per la determinazione dell'assegnazione di sede la tabella degli assegni base annessa al de-

creto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è integrata come segue:

D) *Personale non docente in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali italiane*

	Assegno mensile lordo
20. Personale delle carriere di concetto L.	80.000
21. Personale delle carriere esecutive »	65.000
22. Personale delle carriere ausiliarie »	50.000

(È approvato).

Art. 26.

(Trattamento economico del personale retribuito da altre autorità o enti all'estero)

L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorità o ente all'estero, una retribuzione per altro servizio prestato, è diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorità o ente.

(È approvato).

Art. 27.

(Norme di rinvio)

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1940, numero 740, della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, nonché tutte le altre disposizioni vigenti che disciplinano, fra l'altro, le attività delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ivi comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, numero 153, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ad esso addetto, con riferimento, in particolare, alla posizione di stato in cui il personale medesimo è collocato.

(È approvato).

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1981, valutato in lire 51.600 milioni, si provvede quanto a lire 18.550 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1981 e quanto a lire 33.050 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « 51.600 milioni » inserire le altre: « in ragione di anno ».

28. 1

LA 5ª COMMISSIONE

G R A N E L L I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G R A N E L L I , relatore. Signor Presidente, questo emendamento precisa in modo chiaro l'onere di 51.600 milioni in ragione di un anno e corrisponde ad analogo emendamento che abbiamo introdotto nel disegno di legge 1112 per motivi che sono stati esaminati dalla competente Commissione. Il mio parere, pertanto, è favorevole, perchè l'emendamento, da un lato, consente la copertura del provvedimento e dall'altro rinvia agli anni successivi la definizione degli oneri finanziari. Dovrei fare solo una osservazione: ho l'impressione che questo modo di procedere attraverso la definizione di oneri finanziari anno per anno, mentre si tratta di normative de-

stinate a durare nel tempo, possa creare una previsione di ampliamento della spesa che mi sembra da valutare attentamente nel quadro economico generale del nostro bilancio.

Pertanto, ritengo che il nostro assenso all'emendamento non possa farci trascurare il fatto che, in ogni caso, dal punto di vista della sostanza, si tratta di oneri ricorrenti anche negli esercizi successivi, di cui bisognerà trovare correttamente la copertura negli strumenti di bilancio. In conclusione, il parere è favorevole, anche se il relatore non si nasconde che nel tempo questo onere sarà ricorrente.

P R E S I D E N T E . Non ho capito molto bene cosa significhi l'introduzione delle parole: « in ragione di anno ». Senatore Carollo, vuole chiarire all'Assemblea le ragioni di questa proposta?

* **C A R O L L O .** Signor Presidente, si tratta di una precisazione più che altro di ordine formale, tenuto conto che i 51 miliardi e 600 milioni sono stati prospettati come somma che nell'arco dell'anno matura in questa direzione. Può trattarsi di una espressione pleonastica, perchè si dovrebbe pensare che questa somma è destinata al 1981; siccome, però, gli andamenti di spesa della pubblica istruzione sono talvolta a cavallo tra un anno e l'altro, perchè l'anno scolastico è a cavallo fra due anni solari, si è voluto precisare che i 51 miliardi sono in ragione di un anno finanziario, anche se a cavallo di due anni scolastici.

P R E S I D E N T E . È il finanziamento solo per l'anno 1981, perchè in un intervento del relatore sembrava lanciarsi l'ipoteca della ripetizione di questo onere.

C A R O L L O . Signor Presidente, mi sono meravigliato dell'impostazione fondamentalmente critica fatta dal senatore Granelli e mi sono meravigliato non già perchè il problema non esiste: noi della 5ª Commissione lo abbiamo sempre sottolineato, talvolta anche in termini drammatici, anche perchè in termini drammatici la proiezio-

ne annuale di spese correnti la fa il paese, la fa il Ministro del tesoro, la fanno gli studiosi. Mi sono meravigliato, però, che proprio questa diagnosi drammatica della situazione della finanza pubblica, le cui quantificazioni scivolano negli anni successivi, venga esposta proprio dalla Commissione e dalla stessa amministrazione che queste spese propongono all'approvazione del Parlamento. Quindi prima si propone, si chiede l'approvazione, poi ci si lamenta delle conseguenze che è logico che non possono non esserci.

Dal punto di vista formale non abbiamo l'obbligo, dal momento che non esiste un bilancio poliennale programmatico, di precisare anche le proiezioni di spesa negli anni successivi. Quando si presenterà il bilancio a legislazione vigente, allora esso non potrà non farsi carico delle proiezioni di queste spese che adesso si vanno a determinare, ma come proiezione inerziale.

Altra cosa se ci fosse un programma, un bilancio poliennale programmatico che per ragioni varie, che non è certo il caso di affrontare in questo momento, non si è mai presentato. Speriamo che si presenti questo anno.

P R E S I D E N T E . Senatore Granelli, si deve tenere presente che l'anno scolastico è a cavallo di due anni solari: da ottobre a giugno. Si tratta pertanto di definire con chiarezza in quale periodo questa spesa va affrontata. Questa spesa è per lo anno scolastico 1980-1981? E allora lo si dica. Questa spesa è per l'anno scolastico 1981-1982? E allora lo si dica. Altrimenti, con la dizione « in ragione di anno », sembra che l'impegno è preso anche per gli anni successivi. Lei giustamente dice che non è preso anche per gli anni successivi. Negli anni successivi allo stanziamento si provvederà con altra legge che, nel caso specifico, è la legge di bilancio. Ma la norma non è sufficientemente chiara.

C A R O L L O . Una volta approvata la spesa, questa diventa obbligatoria e di ordine per gli anni successivi; il che significa che con semplice provvedimento amministrativo, purchè coperto dai limiti del-

lo stanziamento ordinario di bilancio, si andrà avanti. Se mi si consente, ripeto il concetto che mi ero permesso di esprimere sia pure imperfettamente poc'anzi: se ci fosse il bilancio poliennale programmatico, questa proiezione di spesa, pur obbligatoria e d'ordine, non potrebbe non essere presa in considerazione. Al punto in cui siamo, però, non credo che possiamo porci anche questo problema. Cosa significa che i 51 miliardi valgono per l'anno? Dal punto di vista procedurale e operativo, significa che nell'esercizio finanziario 1981 ci sarà questa somma. L'anno scolastico 1981-1982, per i tre mesi che vanno dal 1° ottobre al 31 dicembre, si avvale del finanziamento per il 1981, che è valutato anche in rapporto a ciò che dovrà accadere dal 1° ottobre al 31 dicembre; pertanto sullo stanziamento di 51 miliardi grava tutta la spesa dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981.

Per il 1982, è chiaro che al 30 settembre il Tesoro e quindi anche la Pubblica istruzione devono farsi carico di quella maggiore spesa che è qui prevista e che va a caricarsi sul 1982 (nella misura di 51, 60, 70 miliardi, non lo sappiamo). Nel 1982 ci sarà esattamente la stessa procedura.

P R E S I D E N T E . Per essere coerenti con questo discorso, bisognerebbe non dire « per l'anno 1981 », ma « per il periodo di tempo che va o dal 1° ottobre 1981 al 30 giugno 1982 » o « dal 1° ottobre 1980 al 30 giugno 1981 ».

Questo è da chiarire.

C A R O L L O . Signor Presidente, dal punto di vista sostanziale, non posso darle una risposta. Posso dargliela solo dal punto di vista formale; per me c'è stata una ricezione da parte del Tesoro e della Pubblica istruzione per cui mi si dice: anno finanziario 1981, tot miliardi, che bisogna andare a cercare formalmente in bilancio. Che poi dal punto di vista pratico e giuridico le cose vadano diversamente è cosa che apprendo in questo momento, e della quale chiedo al Ministro della pubblica istruzione di darmi un riscontro.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Presidente, nel disegno di legge n. 1112 abbiamo ridotto, approvando un emendamento presentato dal Governo all'articolo 64, comma 2, lo stanziamento da 23.300 milioni previsti per il 1981 a 5.164 milioni, tenendo presente che il finanziamento non concerneva l'intero anno solare 1981, bensì il periodo intercorrente dal settembre al dicembre 1981. In analogia a quanto è stato già approvato ieri sera per l'altro disegno di legge, chiedo che si adegui l'articolo 28 non in rapporto al presente emendamento quanto in relazione ai mesi scolastici che cadono nell'anno solare 1981 (settembre-dicembre).

G R A N E L L I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **G R A N E L L I , relatore.** Signor Presidente, pur rispettando al massimo la meraviglia del collega Carollo per le osservazioni che avevo fatto con molta sincerità, devo dire che questa discussione è molto utile, perchè abbiamo bisogno di una certezza assoluta in questa materia. Mi ero limitato ad osservare che riducendo la copertura finanziaria per un anno, per il 1981, a 51 miliardi, si intendeva assicurare la copertura per l'anno solare — « in ragione di un anno » significa questo — degli oneri che cominceranno ad emergere in sede di applicazione della legge, perchè si devono esperire i concorsi, immettere il personale, assumere i vari oneri, e questo comincerà dal settembre in poi. È evidente che queste operazioni avranno nella sostanza l'effetto della durata dell'anno scolastico, a prescindere adesso dalla considerazione che questo onere sarà anche durevole per altri anni e che a questa esigenza si provvederà con altri provvedimenti.

Allora bisogna dire che l'onere relativo al 1981 ammonta a 15 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affa-

ri esteri per l'anno finanziario 1981, e questo ci consente di avviare le operazioni da completare con le previsioni di spesa qui fatte. Quindi se si conferma — e qui sarebbe opportuno sentire anche il Governo — che l'onere previsto consente l'applicazione di questa legge per la durata di un anno, credo che la copertura sia logica, razionale ed il periodo successivo sarà valutato con altri strumenti. Altrimenti, rimarrà un dubbio su come il riferimento ad un anno vada interpretato.

Ritengo perciò che la copertura di 51 miliardi valga per un anno riferito agli oneri che per il primo anno di applicazione di questa legge il Governo si assumerà. Questo è comunque un quesito a cui il Governo dovrà rispondere.

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R O L L O . Signor Presidente, non è la prima volta che su questo disegno di legge il Tesoro, la Pubblica istruzione, noi stessi non riusciamo a capirci molto, perchè un'ora prima si dice una cosa e un'ora dopo apprendiamo cose del tutto opposte. In quest'Aula, dopo che avevamo già creduto di aver definito tutto con chiarezza, apprendiamo dal relatore che in definitiva le cose possono non essere così come dal punto di vista formale sono state previste. A questo punto chiedo una sospensione di quindici minuti per sentirci con i rappresentanti della Pubblica istruzione e del Tesoro, perchè non ci siano linguaggi diversi e talvolta misteriosi su tutto l'andamento finanziario connesso con questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O S T A , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il significato da dare al testo deve essere questo: la presente legge comporta un onere per un anno di 51 miliardi e 600 milioni. Si prevedono, per l'onere relativo al 1981, 15 miliardi e 80 milioni a carico dello stanziamento iscritto. Quindi l'emendamento effettivamente confonde

quello che si voleva dire anche in relazione all'espressione usata nel testo quando si fa riferimento all'anno 1981. Si intendeva dire: per un anno, 51 miliardi e 600 milioni, di cui 15 miliardi per il 1981.

B O D R A T O , ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O D R A T O , ministro della pubblica istruzione. Vorrei dissipare un equivoco che mi pare di aver riscontrato nell'intervento del senatore Ulianich quando si è riferito ad un emendamento approvato ieri all'articolo 64 del disegno di legge n. 1112. La riduzione dei 23 miliardi non deriva da un ragionamento come quello che è stato qui fatto perchè nella stesura originaria questi 23 miliardi erano stati recepiti dal testo precedente con riferimento al 1981 come secondo anno di applicazione della legge. Diventando il primo anno di applicazione della legge, la voce si era ridotta a 9 miliardi e 700 milioni. L'ulteriore riduzione deliberata ieri è conseguente agli emendamenti approvati dall'Assemblea su proposta del Governo. Questo al fine di una esatta interpretazione.

P R E S I D E N T E . Ritengo sia da prendere in considerazione la proposta del senatore Carollo.

Sospendiamo la discussione dei disegni di legge 1111 e 1112, e, in attesa che si addivenga al necessario chiarimento, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

Votazione finale del disegno di legge:

« Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze » (1441).

Approvazione con il seguente titolo: « Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze ». (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: « Norme per l'ampliamento e la integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **RICCI**, *f. f. relatore.* Signor Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, nel 1976 il Parlamento approvò la legge n. 60, in base alla quale venne affidato ad una società a prevalente partecipazione statale, la SOGEI, società di informatica interamente dedicata al servizio del Ministero delle finanze, la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo dell'anagrafe tributaria per cinque anni, che scadono il 1° settembre prossimo venturo. Giova ricordare al riguardo lo stato di grave ritardo nella realizzazione dell'automazione presso il Ministero delle finanze anteriormente all'inizio

dell'attività della SOGEI nel 1976. Ne è testimonianza il rapporto che il Ministro delle finanze, all'epoca il senatore Bruno Visentini, fece al Parlamento ed in cui illustrò assai dettagliatamente il quadro di assoluta inoperatività del progetto « Atena » per la realizzazione dell'anagrafe tributaria.

Dopo un esame accurato della situazione degli uffici e dello stato di avanzamento del progetto « Atena », la commissione di coordinamento costituita il 5 aprile 1975 fu in grado di definire il 14 novembre dello stesso anno le direttive di carattere generale che rappresentarono le linee di indirizzo fondamentali lungo le quali si voleva procedere sotto il profilo metodologico-tecnico ed organizzativo nell'impostazione del nuovo progetto dell'anagrafe tributaria. Tali direttive furono esplicitate in dieci punti, che ponevano come obiettivo del sistema informativo la raccolta e l'elaborazione sul piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente e indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti, e lo smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo.

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue **RICCI**, *f. f. relatore*). Tutto ciò mediante l'attribuzione di un numero di codice fiscale e l'obbligo dell'indicazione di tale numero negli atti di rilevanza fiscale; l'automazione delle procedure amministrative, sia per quanto riguarda i rapporti tra contribuenti e fisco con particolare riferimento all'obbligo di indicare il numero di codice fiscale, sia in termini di razionalizzazione e semplificazione del lavoro di ufficio; la memorizzazione per ogni contribuente dei dati storici relativi alle attività che abbiano rilevanza fiscale per i settori delle imposte dirette, dell'IVA e del registro. Il tutto garantendo, nel quadro di un generale apparato tecnico di sicurezza, la protezione delle informazioni contenute negli archivi magnetici da interventi non autorizzati.

La responsabilità tecnica del nuovo progetto dell'anagrafe tributaria, nel quadro delle direttive sopra indicate, venne affidata, come detto, con una convenzione registrata il 2 settembre 1976, alla società generale di informatica SOGEI, appositamente costituita nell'ambito delle partecipazioni statali e in particolare all'interno del gruppo Italsiel, che aveva già maturato ampie e profonde esperienze di grandi sistemi informativi per la pubblica amministrazione, quali quelli della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1441 conferma che sono stati integralmente raggiunti sia tutti gli obiettivi contrattuali che la convenzione poneva alla società generale di informatica, sia i risultati

che l'amministrazione finanziaria si prefiggeva di conseguire attraverso la realizzazione del sistema informatico e che erano stati stabiliti nelle dieci direttive.

A cinque anni dal polemico dibattito che accompagnò in Parlamento l'approvazione della legge n. 60, con l'abbandono del progetto « Atena », vorrei ricordare, a titolo indicativo, alcuni dei risultati ottenuti. Innanzitutto circa 700 uffici delle imposte dirette, dell'IVA e del registro colloquiano direttamente con l'anagrafe tributaria generando oltre 150.000 messaggi al giorno; il che evidenzia l'alto livello di impiego del sistema da parte degli uffici interessati. In altre parole, ogni impiegato dell'amministrazione addetto al terminale colloquia con il sistema informativo mediamente oltre 60 volte al giorno. L'anagrafe tributaria inoltre scambia informazioni con enti esterni, INPS, Banca d'Italia, camere di commercio, banche, Ministero del tesoro, eccetera, ai fini della gestione delle procedure e degli aggiornamenti degli archivi. Negli archivi del sistema sono ormai contenute le informazioni necessarie ad identificare le posizioni fiscali dei singoli contribuenti, quali dati identificativi, dati contabili delle dichiarazioni, atti del registro indicativi di capacità contributiva, ritenute d'acconto sui dividendi corrisposte ai possessori di titoli azionari, atti del pubblico registro automobilistico, elenchi dei soci in società di persone, iscritti nei registri presso le camere di commercio e presso gli albi professionali, licenze rilasciate da alcuni organismi pubblici, dati reddituali dei professionisti e lavoratori autonomi sottoposti a ritenuta d'acconto.

Con riferimento all'automazione delle procedure gestionali sono stati raggiunti importanti risultati.

In particolare, nel campo dell'IVA, gli uffici sono totalmente sollevati da attività di routine in quanto il sistema provvede, senza alcun intervento da parte degli uffici stessi, ad effettuare controlli formali sulla dichiarazione del contribuente, ad elaborare i versamenti trimestrali ricevuti sul nastro magnetico delle banche per accumularli e controllarli a fine anno con l'ammontare indicato nella dichiarazione annuale del contribuente,

nonchè a controllare gli importi globali registrati nei nastri magnetici con i versamenti delle banche trasmessi in tempo reale al sistema dai servizi autonomi di cassa degli uffici IVA. L'intervento degli uffici è richiesto solo nelle dichiarazioni che risultano formalmente errate, nell'ordine del 15 per cento del totale.

Per quanto riguarda gli uffici del registro il sistema contiene i dati relativi ad oltre 10 milioni di atti (vendite, donazioni, successioni, appalti, mutui, ipoteche, eccetera) riguardanti gli anni 1978, 1979, 1980; ne pervengono attualmente oltre 3 milioni e mezzo l'anno.

Nel campo delle imposte dirette, di fronte ad una quintuplicazione delle dichiarazioni presentate (da 4,5 milioni del 1974 agli attuali 23 milioni) e ad una consistenza numerica pressochè immutata del personale degli uffici, il sistema ha consentito di sollevare gli uffici stessi da compiti di controllo formale, complessi a causa della quantità dei dati riportati nei diversi quadri delle dichiarazioni e tra loro correlati, provvedendo alla liquidazione delle imposte a saldo, nonchè ad introdurre procedure semplificatrici per la ricerca delle dichiarazioni.

Nel campo dell'accertamento il sistema consente di impostare il lavoro in modo coerente con l'effettiva capacità operativa degli uffici e produce liste selettive di contribuenti da accertare, sulla base degli appositi decreti ministeriali; tra l'altro il sistema provvede a controlli incrociati tra i quali ricordiamo i seguenti: dichiarazioni IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA; dati INPS (datori di lavoro artigiani, commercianti) e dichiarazioni dei redditi ed IVA; dati riguardanti le ritenute d'acconto sui lavoratori autonomi e relative dichiarazioni personali; dati delle dichiarazioni delle società di persone e dichiarazioni personali dei relativi soci.

In pratica ciascun ufficio IVA e imposte dirette può interrogare il sistema per ogni singolo soggetto fiscale in ordine alle dichiarazioni presentate ed ai relativi dati contabili, ai rimborsi richiesti o liquidati, agli accertamenti notificati, agli atti del registro e del pubblico registro automobilistico.

In aggiunta agli obiettivi inizialmente previsti, sulla base di uno studio condotto da una commissione formata da rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero di grazia e giustizia e del Consiglio nazionale del notariato, il Ministero delle finanze ha affidato alla SOGEI un progetto per l'automazione dei servizi delle conservatorie dei registri immobiliari. In stretta collaborazione con il notariato, il sistema è operante a livello pilota presso le conservatorie di Arezza e Pescara.

Onorevoli colleghi, è sulla base degli importanti e positivi risultati raggiunti, che ho ora sinteticamente indicati, che il Governo ha ritenuto, assai opportunamente, di proporre con il disegno di legge n. 1441 il potenziamento e l'estensione del sistema informativo del Ministero delle finanze, in un contesto logico che cerca di dare una soluzione anche a problemi di carattere generale, che si riferiscono alla ristrutturazione organizzativa ed alla specializzazione del personale della pubblica amministrazione (articoli 4, 5, 6 e 7), alla possibilità di ricorrere a risorse tecniche esterne — al servizio dell'amministrazione — per la realizzazione degli scopi fissati (primo e secondo comma dell'articolo 8), nonché alla costituzione di un comitato tecnico per il sistema informativo (articoli 2 e 3).

Appare immediatamente evidente che la soluzione di questi problemi coinvolge aspetti assai complessi, riguardanti l'inserimento di personale ad alta specializzazione tecnica, gli assetti organizzativi, le procedure di spesa, e così via.

La discussione di tali problemi comporta necessariamente confronti e approfondimenti nella Commissione finanze (anche per l'intreccio di merito che li lega alla discussione già avviata sul disegno di legge n. 1114 concernente la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria) e quindi tempi sicuramente molto al di là del vincolo temporale perentorio rappresentato dalla data di scadenza dell'attuale convenzione con la SOGEI che — ripeto — è il 1° settembre prossimo venturo.

Il 2 settembre, infatti, da un lato, come dichiarato dal Governo nella relazione al dise-

gno di legge, « nonostante l'impegno dell'amministrazione non sarà possibile l'assunzione diretta della gestione del sistema informativo », dall'altro, la società generale d'informatica non potrà più prestare il suo servizio al Ministero delle finanze ove non sia divenuta efficace entro quella data una nuova convenzione o una convenzione di proroga.

Ritengo superfluo richiamare l'attenzione dei colleghi sui gravissimi riflessi — in termini di paralisi operativa degli uffici finanziari — che deriverebbero da una non tempestiva approvazione di un nuovo provvedimento normativo che consenta alla SOGEI di continuare ad operare.

Essendo questo rischio realmente imminente, la Commissione finanze e tesoro ha ritenuto — per superare questi immediati problemi di natura operativa e non senza aver sottolineato il ritardo con cui il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1441 — di proporre all'Assemblea una semplice proroga della scadenza della convenzione stipulata ai sensi della legge n. 60 del 1976, in modo da consentire la stipula e la registrazione della convenzione di proroga assolutamente prima del 1° settembre.

L'articolo 1, che riproduce i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1441, fissa la durata della proroga in 20 mesi, periodo sul quale ha particolarmente insistito il Governo al fine di far coincidere l'epoca di scadenza della convenzione prorogata relativa all'anagrafe tributaria con l'epoca di scadenza della convenzione relativa ai centri di servizio, stipulata il 20 marzo 1981 ai sensi della legge n. 146 del 1980.

Il resto del disegno di legge n. 1441 è stato stralciato dalla Commissione. Sul testo presentato, pertanto, a nome della Commissione finanze e tesoro, chiedo l'approvazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **T A M B R O N I A R M A R O L I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che ci sia poco da aggiungere alla relazione del

collega Ricci, per la quale rivolgo allo stesso un vivo ringraziamento da parte del Governo.

Il provvedimento è estremamente limitato rispetto a quello più ampio che rimane in discussione alla 6ª Commissione del Senato, perchè è intendimento del Governo portare avanti tutta la normativa che possa consentire in una gradualità di tempo il riassorbimento del servizio all'interno del Ministero. Chiedo quindi l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del disegno di legge approvato articolo per articolo dalla 6ª Commissione.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 1.

(Proroga della vigente convenzione)

È autorizzata, in conformità alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle patruzioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze.

La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412.

La Commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

L A N D O L F I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L A N D O L F I . Diamo, come socialisti, il nostro assenso alla proroga che vincola il Governo e la convenzionata SOGEI per un periodo di tempo di altri 20 mesi, nel quale potranno certamente meglio definirsi le modalità per un eventuale successivo rinnovo della convenzione medesima o per l'assunzione diretta della gestione del sistema informativo da parte del Ministero stesso, ciò unitamente all'auspicio di una rapida ripresa dell'esame delle norme stralciate dal disegno di legge n. 1441. Si tratta in sostanza di garantire una condizione di continuità al nuovo programma dell'anagrafe tributaria nell'ambito del processo di ampliamento e di perfezionamento del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria. Bisogna consentire che gli obiettivi di tale programma vadano gradualmente realizzandosi, nello spirito di collaborazione che anima la società convenzionata e l'amministrazione impersonata dai suoi quadri, per cui, riconoscendo in termini concreti la necessità di un adeguamento immediato dei costi, nulla osta alla prosecuzione del rapporto convenzionale, salvo, alla scadenza dei 20 mesi, un eventuale rinnovo, secondo nuove modalità, del rapporto fra le parti.

Il processo di attuazione del nuovo sistema informativo non può andare che di pari passo con il potenziamento generale della struttura del Ministero delle finanze e soprattutto di una adeguata predisposizione di personale specializzato. Occorre lavorare per l'identi-

ficazione di nuove mansioni, la definizione di incentivi, di rapporti economici adeguati in grado di far fronte al pericolo di una fuga del personale già attualmente impegnato e per l'acquisizione di quello futuro. Insomma, occorre procedere per dotare lo Stato fiscale delle tecnostutture necessarie per un pieno recupero di funzionalità. Ogni passo in avanti in tale direzione non può pertanto che essere considerato in modo altamente positivo.

M A R S E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R S E L L I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come era nelle previsioni, malgrado gli impegni assunti da Ministri nel passato, anche di recente dal ministro Reviglio, con dichiarazioni rese nel corso di riunioni della Commissione di vigilanza dell'anagrafe tributaria, stamane stiamo qui a discutere un provvedimento sotto l'assillo della data di scadenza della convenzione stipulata nell'agosto del 1976 con la Società generale di informatica per la realizzazione e la conduzione dell'anagrafe tributaria.

Il Parlamento, quindi, si trova costretto ad approvare la proroga della convenzione per 20 mesi, mediante stralci del provvedimento predisposto dal Governo e presentato il 20 maggio 1981 alla nostra Assemblea, anziché nel mese di dicembre 1980 o al massimo entro il mese di gennaio 1981, come era stato promesso.

Tutta la parte che riguarda l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, prevedendo ovviamente le innovazioni o l'adozione di strutture tecniche capaci di svilupparne l'automazione, è rinviata ad altro momento. I troppi rinvii a cui siamo abituati da tempo non ci convincono. Conosciamo le vicende del progetto « Atena » e sappiamo come si è giunti all'affidamento alla SOGEI del nuovo progetto dell'anagrafe tributaria per un periodo di 5 anni. Anche nel 1976 si è operato sotto l'assillo dell'urgenza, allora certamente più comprensibile che non oggi, ma alla scadenza della

convenzione, dopo 5 anni, non si doveva porre il Parlamento di fronte a scelte obbligate senza alternative e possibilità di ampia discussione.

Sono allora spontanei alcuni interrogativi: quando sarà possibile riprendere l'esame del nuovo disegno di legge? Prendo atto delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario, senatore Tambroni. Ma quali sono gli impegni del Governo? Il fatto che il disegno di legge sia pendente presso la 6ª Commissione non vuol dire che sarà approvato in tempi rapidi. E qual è l'orientamento del Governo sui problemi dell'informatica nella pubblica amministrazione in generale? Bisognerà pur pensare, anche per quanto riguarda il Ministero delle finanze, prima della scadenza della nuova convenzione, secondo le scelte programmate, al da farsi.

Sappiamo che il ministro Reviglio, ad esempio, per sua stessa ammissione non aveva mai voluto esprimere una propria valutazione circa il subentro dell'amministrazione finanziaria alla SOGEI nella gestione del sistema informativo perchè — disse, a suo tempo — anche altri enti e ministeri si avvalevano dell'apporto di ditte specializzate.

È una posizione rispettabile, ma discutibile sul piano politico ed altre avrebbero potuto essere le motivazioni. Era chiaro che si sarebbe arrivati a prorogare la convenzione alla SOGEI: non è stata una decisione improvvisa, imprevedibile, quindi il ritardo è doppiamente deprecabile.

È legittimo pensare di poter ancora avere un punto di riferimento, anche per i problemi dell'informatica, nel rapporto Giannini discusso in questo ramo del Parlamento?

So bene che sono questioni complesse, di lungo periodo, ma bisogna pur avere un programma da realizzare, sia pure con gradualità. Se si sta fermi, com'è accaduto per anni, se non si affrontano le situazioni, diminuisce la funzionalità degli uffici, gli adempimenti diventano più difficili, le lungaggini burocratiche aumentano ed è scarsamente produttivo il lavoro svolto in certi settori più efficienti, con conseguenze gravissime nei rapporti tra la pubblica amministrazione e cittadini.

Nel rapporto Giannini a questo riguardo non si parla più di fiducia, ma di pace tra l'amministrazione pubblica, lo Stato e i cittadini. La pace — leggo testualmente nel rapporto — non la fiducia, perchè questa non dipende da leggi e non si avrà finchè non sarà cancellata da una diuturna opera illuminata l'odierna figura dello Stato. Per i cittadini esso è una creatura ambigua, irragionevole, lontana.

Onorevoli colleghi, ci pare che queste siano cose molto complesse ed importanti da dover affrontare. Infatti la stessa potenzialità dell'anagrafe tributaria, secondo il nostro punto di vista, è utilizzata in misura inferiore alle necessità e non perchè la SOGEI non sia in grado di corrispondere alla richiesta del Ministero delle finanze. È il contrario: le dichiarazioni dei redditi, data la potenzialità degli uffici, possono essere esaminate in misura assai limitata. Si parla di 300.000 pratiche ogni anno e i dati utili all'accertamento forniti dall'anagrafe non possono pertanto essere utilizzati completamente. Ma la raccolta di questi dati, quale prezzo ha avuto, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo? Quali saranno i costi futuri, sia pure approssimativi di questo rinnovo? Sarebbe stato utile, certamente, qualche dato in proposito; ma è lo stato complessivo delle strutture della pubblica amministrazione e in particolare dell'amministrazione delle finanze che deve preoccuparci perchè è questa che deve essere rivista con urgenza. Ed è opportuno cogliere l'occasione, come già è stato fatto dai colleghi che mi hanno preceduto, per sollecitare l'urgente approvazione del disegno di legge n. 1114 per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria, senza la quale non sarà possibile il potenziamento del sistema informativo. Noi oggi, signor Presidente, siamo qui impegnati ad esaminare soltanto un aspetto del problema, riferito alla convenzione SOGEI e che riguarda le imposte dirette e l'IVA, ma dobbiamo, sia pure marginalmente, ricordare i servizi gestiti direttamente dall'amministrazione finanziaria, quali il catasto, le dogane, la guardia di finanza, che devono affrontare i loro problemi superando grosse difficoltà e senza neppure le intese necessarie tra i vari

settori. Anche per la proroga della convenzione — misura ora irrinunciabile — non c'è altra strada da battere; avremmo preferito introdurre correzioni per lasciare all'amministrazione la possibilità di gestire direttamente, in futuro, nuove procedure nei settori da automatizzare, quali la gestione del personale, il contenzioso ed altri adempimenti che il Ministero deve assolvere e che avrebbero comportato sì l'urgente preparazione del personale del Ministero, ma rendendolo idoneo ad affrontare nuovi compiti. Il Governo in Commissione e qui ha insistito per una semplice proroga, senza mutare i termini della convenzione ancora in atto, con il conseguente rinvio del problema. Questo modo di agire farà trovare l'amministrazione, all'atto della scadenza della proroga della convenzione ora in discussione, cioè tra venti mesi, a far tempo dal primo settembre 1981, impreparata ad affrontare nuove soluzioni.

Non contestiamo certo il ricorso a competenze esterne per problemi tanto complessi e che richiedono alta professionalità e competenze tecniche molto elevate. È chiaro che l'amministrazione deve avvalersi di apporti esterni (noi non abbiamo dubbi), ma non siamo favorevoli a che la maggior parte di adempimenti siano affidati ad un'azienda privata senza che il Ministero abbia la necessaria guida politica e il controllo tecnico adeguato che si rende indispensabile in questi casi. Come si vede, poniamo nello stesso tempo temi politici e tecnici di progresso perchè uno, secondo il nostro punto di vista, è il problema della gestione, ma preminente è quello della progettazione, di guida della progettazione, di controllo dei risultati.

È un discorso piuttosto ampio, serio, difficile, perchè l'amministrazione deve attrezzarsi, per risolverlo, in maniera compiuta, globale ed è ovvio che riguarda tutto il complesso della pubblica amministrazione e non solo l'amministrazione finanziaria.

Ho accennato prima ai problemi delle dogane e della guardia di finanza. A questo riguardo, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo, in specie, sulle dogane di confine, sulla mancata meccanizzazione del servizio commerciale di transito, in particolare per gli olii minerali,

sia per la movimentazione, attraverso la linea di confine, sia per quella interna, ancora più importante e delicata. A proposito della guardia di finanza vorrei ricordare l'urgenza di un maggiore coordinamento con scambio di informazioni e dati tra il sistema informativo delle dogane e la guardia di finanza.

Queste considerazioni, che avremo occasione di affrontare in modo più ampio e approfondito nel corso delle discussioni dei disegni di legge sopra ricordati, il 1114 e il 1441-bis, le inadempienze e i ritardi che ho richiamato non ci consentono di esprimere un voto favorevole, ma solo un voto di astensione sul provvedimento in votazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

M A L A G O D I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A L A G O D I. Signor Presidente, la lettura della relazione del Governo a questo disegno di legge induce a riflessioni molto amare e preoccupate e potrebbe portare alla conclusione, anticipata un momento fa dal collega che mi ha preceduto, di un voto di astensione.

Noi, in questo particolare caso, forzeremo un poco noi stessi a dare un voto favorevole perchè riteniamo che, malgrado tutto, bisogna che questa azione dell'informatica proceda, che la creazione effettiva dell'anagrafe tributaria sia realizzata e non vogliamo dissociarci politicamente da essa.

Le norme di carattere tecnico del disegno di legge sono, più o meno, plausibili, tranne una, cioè la costituzione del comitato tecnico per il sistema informativo, di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge, che appare una sovrastruttura non strettamente necessaria, che avrà come conseguenza principale probabile quella di assegnare ad una parte dei futuri componenti di questo comitato delle prebende più o meno a livello privato, cioè a livello del tutto arbitrario, superiori a quelle che potranno essere offerte ai membri del comitato stesso. Credo che il Ministero avrebbe potuto perfettamente provvedere

a quanto indicato con personale proprio senza bisogno di uscire da quell'ambito.

A parte queste particolari considerazioni, c'è l'amara constatazione che da dieci anni, da quando si è votata la legge sull'anagrafe tributaria, si sono spesi miliardi ed ancora siamo molto lontani dalla meta. Noi consideriamo questo strumento indispensabile ed anzi ci auguriamo che venga realizzato perchè la lotta contro le evasioni con questo strumento sarà più efficace e avrà come risultato quello di permettere un alleggerimento delle imposte per la generalità dei contribuenti, imposte che ora invece si assommano in modo eccessivo sui contribuenti onesti che finora hanno pagato anche quelle dei contribuenti disonesti.

La lettura della relazione governativa dà un'impressione grave. Da una parte ci sono parziali progressi, ma dall'altra essi sono più che controbilanciati da un diffuso degrado quale risulta dalla relazione stessa, e che del resto è noto un po' a tutti, oltre ai molti problemi che restano ancora aperti. È evidente che i venti mesi di proroga che siamo chiamati oggi a votare sono solo il tempo necessario per preparare una nuova convenzione per risolvere i problemi indicati e che, se andiamo avanti a passo di lumaca come abbiamo fatto fino ad ora, richiederanno non venti mesi ma almeno un altro decennio. Il fatto che solo oggi si prevedano corsi di addestramento e di informatica per i dirigenti addetti al sistema informativo, fa un'impressione grave e tutto questo ci preoccupa. Per questo, non potendo dare un voto contrario che andrebbe contro lo spirito che ci prefiggiamo, ossia quello di completare un giorno l'anagrafe tributaria, e neppure potendo dare un voto di astensione, che potrebbe sembrare mancanza di comprensione per le necessità urgenti in cui i Ministri si trovano oggi, diamo voto favorevole ma con molte perplessità e rammarichi per quanto notiamo di negativo. Formuliamo una vivissima raccomandazione perchè si faccia di tutto entro questi venti mesi per portarci un piano completo di quanto si vorrà fare con una scadenza realistica, sia pure di qualche anno, purchè sia rispettata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che il titolo approvato dalla Commissione è il seguente: « Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Avverto che gli articoli da 1 a 7, 8, commi primo e secondo e da 9 a 11, di cui la 6ª Commissione ha deliberato lo stralcio, vanno a costituire un autonomo disegno di legge, che prende il numero 1441-*bis* e che, con il titolo originario, rimane assegnato, nella stessa sede, alla medesima Commissione.

Ripresa della discussione e approvazione, con modificazioni, dei disegni di legge nn. 1111 e 1112

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1111.

Avverto che sull'articolo 28 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento che assorbe l'emendamento 28.1 della 5ª Commissione:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 51.600 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'onere relativo all'anno 1981, ammontante a lire 15.080 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1981 ».

28.2

IL GOVERNO

C O S T A , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O S T A , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ritengo che l'emendamento dia una chiarificazione necessaria per quanto riguarda l'espressione di 51 miliardi e 600 milioni di spesa in ragione d'anno.

Ora ecco il motivo per cui era stato precedentemente proposto un emendamento che diceva in ragione d'anno con riferimento inesatto al 1981. L'emendamento avrebbe dovuto essere chiarificatore, ma in realtà rischiava di portare maggiore confusione. Eliminando invece l'espressione e la data 1981 e introducendo le parole « in ragione d'anno », si riesce a comprendere come la spesa prevista sia di 51 miliardi e 600 milioni per un anno e che per il 1981 siano invece necessari 15 miliardi e 80 milioni a carico dello stanziamento citato. Il testo rimane uguale a quello precedente, con riferimento al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa per il 1981.

La spesa quindi per il 1981 dovrà essere soltanto di 15 miliardi e il riferimento va a questa cifra. I 51 miliardi e 600 milioni si intendono per un anno completo di esercizio e non per il 1981.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* **G R A N E L L I , relatore.** Sono completamente d'accordo su questa nuova formulazione. Debbo ringraziare, per la collaborazione fornita, il senatore Carollo. Credo che la chiave interpretativa che dà certezza a tutto consista proprio in questa definizione dell'onere derivante dall'applicazione della legge, che è valutato in 51 miliardi in ragione d'anno, e nel chiarimento per cui l'onere relativo al 1981 ammonta a 15 miliardi e 80 milioni, che sono a carico dell'apposito capitolo. Abbiamo così una chiarezza assoluta, sia sulla previsione dell'onere complessivo, sia sulla copertura della spesa. Mi ritengo quindi del tutto soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dei disegni di legge n. 1112 e n. 1111 nel loro complesso.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, per valutazioni strettamente politiche oltre che per ragioni tecniche e al di là di quanto detto dal collega Monaco in sede di discussione generale, dichiara di votare contro i due provvedimenti all'esame. Le motivazioni di carattere politico sono di tutta evidenza sia per la nostra posizione di alternativa globale al sistema, come abbiamo già dichiarato in sede di dibattito sulla fiducia al Governo, sia per lo stato di degrado, di politicizzazione e di impostazione demagogica e anticulturale nel quale si trova il nostro sistema scolastico, dopo trent'anni di mancanza di una seria e completa impostazione dei problemi della formazione culturale dei giovani.

L'aspetto politico, a nostro giudizio, prevale e mai come in questo caso è pregiudiziale su ogni altra valutazione, tenuto conto del fatto che la scuola è venuto meno ai suoi compiti istituzionali di formazione del mondo giovanile.

Una erronea impostazione dei problemi scolastici non poteva dare, non può dare e non potrà dare risultati concreti se il sistema non viene rivisto, se i docenti non saranno seriamente, professionalmente preparati, se la politica non viene allontanata dalla scuola, se la stessa non ritorna all'insegnamento vero delle varie materie per la formazione culturale ed educativa della gioventù, se l'ordine e la disciplina non riprendono il sopravvento sul caos, sul disordine, sulle assemblee che distraggono dagli studi, sugli organi col-

legiali che si sono dimostrati del tutto inutili e inefficienti. Se tutto ciò non cambierà in tempi brevi, nessuna speranza può sussistere che la formazione culturale della gioventù si adegui allo sviluppo della società moderna e sia al passo con i sistemi educativi del mondo occidentale e degli altri paesi civili.

Il nostro voto contrario, signor Ministro, su queste leggi vuole rappresentare e rappresenta un atto di protesta contro il degrado del sistema scolastico che in 30 anni di errori di impostazione dei relativi problemi ha scoraggiato docenti, alunni, famiglie.

A queste considerazioni di ordine strettamente politico che ci vedranno sempre contro provvedimenti legislativi di questo tipo, si aggiungono considerazioni tecniche che convincono dell'inidoneità di questi disegni di legge a risolvere i vari problemi che sono sul tappeto.

Le affermazioni iniziali circa la necessità di concorsi per esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente, appaiono come pleonastiche, destinate a essere di fatto annullate e neutralizzate dal successivo articolato che attraverso deroghe, eccezioni, norme transitorie mira a creare sistemazioni e favoritismi che non sempre corrispondono né alle reali esigenze della scuola, né ad una serena valutazione del personale docente realmente meritevole di adeguata sistemazione.

La volontà e la possibilità di creare favoritismi e clientelismi emerge dalle varie norme che sembrano addirittura create su misura nell'interesse di questi o di quegli altri personaggi politicamente collocati.

Le numerose sovrastrutture, dai sovrintendenti scolastici alle commissioni sindacali, dimostrano le possibilità di manovra concesse sia nell'attuazione della presente legge, sia nelle sistemazioni transitorie in sede di prima applicazione.

Lo stesso relatore, accennando alla ripartizione dei posti in organico, accenna a criteri di flessibilità (è stato ripetuto anche questa mattina) in relazione alle strutture scolastiche già esistenti, alla popolazione scolastica relativa, al personale docente di ruolo privo di titolarità ed al numero degli aspiranti ai vari trasferimenti.

Con queste espressioni si vogliono nascondere tutti gli arbitrii e tutti i favoritismi, lasciando al potere politico tutta la discrezionalità che trasforma uno Stato di diritto in uno Stato assistenziale e clientelare.

Noi non siamo stati e non siamo contrari a trovare le soluzioni idonee per la sistemazione dei precari, ma dobbiamo denunciare che tale situazione è stata determinata volontariamente perchè il potere politico ha inteso inserire una notevole massa di docenti non abilitati, a volte non idonei, al fine di determinare poi quelle condizioni di precariato che rendono necessaria oggi una adeguata sistemazione. Perchè non sono stati effettuati i relativi concorsi per tanti anni? La risposta è evidente: inserendo nel mondo della scuola docenti privi di adeguata preparazione, cioè inserendo docenti che non avrebbero mai potuto vincere un concorso, si sono voluti inserire nel sistema scolastico docenti mediocri a danno dei più capaci, dei migliori, di quelli che già sono in ruolo e che oggi prestano servizio in residenze disagiate o in scuole a più turni, mentre i supplenti, i precari, continuano a restare nei posti migliori senza averne alcun titolo.

Questa manovra politica che è certamente una manovra di parcheggio che ha fatto molto comodo al potere politico, ed è una manovra che denunciando, dimostra che i Governi che si sono succeduti hanno voluto deliberatamente sopprimere la meritocrazia non per creare una scuola di massa, ma per creare una massa di professori non sempre e non tutti idonei ai loro compiti istituzionali.

Non emergono dal disegno di legge in discussione adeguate garanzie per i trasferimenti; nessun riferimento viene fatto alla popolazione scolastica che diminuendo di anno in anno crea e creerà un soprannumero di personale docente che presto dovrà essere utilizzato per mansioni diverse da quelle istituzionali. Poche norme si riferiscono agli handicappati mentre numerosi esperimenti — ella sa, signor Ministro — sono stati effettuati in molte scuole con risultati positivi con la contestualità di alunni normali e subnormali, esperimenti che

hanno dato concreti risultati, idonei per l'inserimento degli handicappati sia nella normale vita scolastica, sia nella vita sociale. Concludo segnalando quindi la carenza in questi disegni di legge di tutti i criteri fondamentali che noi invece auspicchiamo per riportare la scuola alla sua funzione culturale ed educativa: capacità e meritocrazia per il corpo docente, serietà negli studi e negli esami, disciplina nello svolgimento dei corsi e rispetto della gerarchia, perchè soltanto così la gioventù potrà essere educata e potrà acquisire cultura ed essere pronta a svolgere i compiti che le saranno affidati.

Noi auspicchiamo la scuola della cultura, signor Ministro, della serietà, dei valori morali e spirituali e non vogliamo una scuola dell'impreparazione, dell'ignoranza, del lavaggio del cervello per fini soltanto politici e non culturali. Per queste ragioni il Gruppo del Movimento sociale conferma il voto contrario ai disegni di legge al nostro esame.

R U H L B O N A Z Z O L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U H L B O N A Z Z O L A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista si asterrà su ambedue i disegni di legge che sono al nostro esame. In particolare per quanto riguarda il 1112 la nostra astensione avviene per due ordini di motivi, uno di carattere generale e uno di carattere specifico.

Vorrei anzitutto ricordare che abbiamo di fronte ancora una volta — dobbiamo dirlo con franchezza — una legge di sanatoria che per la sua ampiezza e per le procedure previste non può non destare alcune perplessità sull'efficacia reale di tale provvedimento, al fine di eliminare un fenomeno, come quello del precariato, tanto negativo (come da ogni parte è stato detto) per la soddisfacente funzionalità del nostro sistema educativo. Appare perciò un po' eccessiva l'affermazione del relatore che la legge che stiamo per votare andrebbe « nella direzione del rinnovamento del sistema sco-

lastico e ne faciliterebbe l'inserimento nel quadro delle riforme sociali ». Forse sarebbe opportuna una maggiore cautela di giudizio a proposito del disegno di legge n. 1112. Tra l'altro, sia la relazione al testo iniziale che quella al testo approvato dalla Commissione acquistano a mio avviso il significato di una sconcertante, per qualche aspetto, ammissione della negatività dell'operato della Democrazia cristiana per quanto attiene alla linea seguita per decenni nel Ministero della pubblica istruzione a proposito del personale della scuola. Sia per quanto riguarda i concorsi che il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento è la stessa Democrazia cristiana a prendere atto di una politica fallimentare nei confronti del corpo docente. Solo negli ultimi venti anni, ben nove provvedimenti di legge sono stati adottati prescindendo da vere e proprie prove d'accertamento ai fini dell'immissione in ruolo. Per quanto attiene al meccanismo dell'abilitazione, nella relazione al disegno di legge n. 1112 vengono ricordati ben quattro provvedimenti, spesso contraddittori tra loro o comunque talora in vigore contemporaneamente: concorsi con valore abilitante, abilitazioni distinte dal concorso, lauree abilitanti, corsi abilitanti. Ricordiamo solo due esempi del recente passato: l'ultimo concorso a cattedra nelle scuole medie risale addirittura al 1973 e si è concluso dopo sei anni e gli ultimi corsi abilitanti risalgono al 1974.

Oggi, infine, con questo disegno di legge si approda ad una nuova proposta per l'abilitazione, per l'accesso ai ruoli e per le modalità e svolgimento di concorsi. Ho ricordato queste cose perchè a mio avviso da una condotta di questo genere non poteva che derivare inevitabilmente una condizione di estrema confusione e precarietà alla quale il disegno di legge n. 1112 tenta ancora una volta di porre rimedio. Cosicché ci sentiamo di dire, come Gruppo comunista, che oggi uno stato di necessità costringe il Parlamento ad operare nel tentativo di correggere errori ed inadempienze, di ovviare ad accumulate ingiustizie e contraddizioni, prospettando, tuttavia, spesso soluzioni ancora una volta non sempre convincenti, ta-

lora irrazionali o addirittura contrastanti con quegli orientamenti e quelle scelte di rigore che ancora oggi restano purtroppo nei limiti di pure affermazioni di principio.

Molte perplessità rimangono anche per quanto riguarda altri aspetti del provvedimento, ad esempio la reale consistenza numerica del personale da immettere in ruolo. Credo di poter dire che se inizialmente il personale interessato si calcolava in 110.000 unità, qualche dubbio tuttavia rimane al termine della nostra discussione sulla veridicità di questa cifra. E quasi assurda e certamente inattendibile appare, ad esempio, la documentazione sulle assenze dei docenti, documentazione che risale addirittura ad una ricerca fatta dal Ministero nel 1973.

Si ha insomma l'impressione, e non soltanto l'impressione, di operare tra l'altro in assenza di dati certi e su una base di accertamenti assai approssimativi.

Da queste sommarie considerazioni deriva la determinazione, almeno per quanto riguarda il nostro Gruppo, a porre fine per l'avvenire ad una condotta politica verso il corpo docente che da troppo tempo si è identificato con una superficialità e un presapochismo di scelte che va decisamente respinto.

Tuttavia probabilmente c'è qualche cosa di più di questo da dire da parte nostra. Ancora una volta ci è sembrato e ci sembra di cogliere una reticenza del Governo ad individuare le cause vere e profonde che hanno generato una così vasta situazione di precarietà nel personale scolastico. E le cause vere, a nostro giudizio, non possono essere individuate, come qualche collega ha fatto, prevalentemente nell'inefficacia o nelle difficoltà attuative di precedenti disposizioni legislative o in meccanismi inadeguati di disposizioni precedenti, negli aspetti cioè di ordine amministrativo ed organizzativo.

La verità è che oggi si paga un prezzo: si paga un prezzo molto alto non tanto di disfunzioni dell'ordine che ho ricordato, ma si paga un prezzo molto alto per scelte politiche sbagliate, pluridecennali, e per una linea di comportamento di chi ci ha governato ed ha sempre governato per anni il

Ministero della pubblica istruzione che si è identificato — dobbiamo dirlo ed alcuni colleghi, anche della maggioranza, lo hanno, se pure in modo reticente, riconosciuto — con la tentazione assistenziale, con il provvedimento parziale, con la compiacenza del particolare, con l'espedito elettorale — mi si passi il termine — al di fuori di un qualsiasi disegno di prospettiva.

Questa linea di comportamento così frammentaria, spesso contraddittoria, inadeguata sottende tra l'altro, a mio giudizio, una concezione della funzione docente che privilegia l'inevitabile mortificazione e dequalificazione in luogo della professionalità, che finisce con l'esaltare il ripiegamento sulle difficoltà quotidiane in luogo della valorizzazione di un ruolo culturale del docente e di una sua collocazione nuova nel quadro più complessivo del cambiamento sociale.

Il collega Buzzi nel suo intervento in sede di discussione generale ha insistito sul rapporto irrinunciabile, a suo avviso, fra i problemi del personale ed i problemi istituzionali e di ordinamento ed ha rilevato l'esigenza di collocare questo provvedimento che riguarda il corpo docente in un quadro organico di rinnovamento più complessivo del sistema educativo.

Nulla di più giusto, collega Buzzi, ma va anche detto qualche cosa d'altro e cioè che le vere riforme sono ancora tutte da fare, nè ritengo che occorra molta fantasia per individuare le principali responsabilità di questo ritardo. E quando parlo di riforme non vorrei essere frainteso. Mi è accaduto già in Commissione di dire che quando parlo di riforme non mi riferisco soltanto a provvedimenti globali pur necessari ed urgenti, anche se non sempre di facile attuazione in rapporto alla contingenza politica, ma mi riferisco anche a misure parziali nella direzione della riforma che tuttavia il Governo non sembra intenzionato sino ad oggi a realizzare, se è vero come è vero che permane l'assenza, a nostro avviso, da parte del Governo anche oggi di una linea, di un programma, anche a breve o a medio termine, che affronti alcuni dei problemi più rilevanti del settore scolastico.

Mi auguro quindi che le parole del collega Buzzi vogliano significare, almeno per il prossimo futuro, un impegno ad operare da parte del suo partito in direzioni nuove.

Un secondo motivo che ci induce a negare un voto positivo al provvedimento in discussione e ad astenerci discende da considerazioni più di merito. Non mi riferisco tuttavia in particolare o prevalentemente alle norme di immissione in ruolo delle diverse categorie di docenti. Le ragioni fondamentali della nostra posizione critica di merito riguardano soprattutto un'altra parte del provvedimento, che è poi quella essenziale, a mio avviso, e cioè la revisione della disciplina del reclutamento del personale docente, lo svolgimento dei concorsi, le prove e le modalità degli stessi, la definizione degli organici aggiuntivi del personale docente, l'utilizzazione prevista per i docenti, il modo come si intende dare soluzione al problema dei comandi che, a nostro avviso, nonostante le modifiche apportate, non dà sufficienti garanzie di eliminare gli abusi attuali e le discrezionalità dell'Esecutivo in questo campo ed ancora l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione ai docenti delle scuole non statali, infine, il tipo di soluzione prevista per il settore dell'istruzione degli adulti.

Sono problemi già ricordati dai miei colleghi nel corso di questa discussione che non voglio ripetere. Per alcune di tali questioni le soluzioni proposte sono inadeguate. Si sono apportate delle modifiche addirittura peggiorative, a mio avviso, nel corso della discussione in quest'Aula rispetto agli orientamenti iniziali. Voglio dire, cioè, che la nostra astensione trova la sua principale motivazione, anche considerato il merito della legge, nel giudizio critico che sentiamo di dover esprimere proprio sulla parte più rilevante delle questioni, affrontate dalla legge per quanto attiene alle implicazioni future, ai riflessi permanenti che avrà sulla condizione docente.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1111, ho già preannunciato che anche su di esso il Gruppo comunista si asterrà. Tale provvedimento certo tenta di sanare delle situazioni molto confuse, per qualche aspet-

to addirittura sconcertanti, che forse non conosciamo neppure del tutto ed in tutti i particolari, non rispondenti molte volte a criteri di equità. Queste situazioni delle istituzioni culturali italiane all'estero, fino ad oggi sono state tali da favorire iniziative, mi si consenta, non sempre corrette, anche se possono essere in parte apprezzabili alcune modifiche delle parti della legge che si riferiscono alle procedure di destinazione, alla programmazione delle esigenze, all'ampliamento dei contingenti e via discorrendo. Restano tuttavia degli aspetti insoddisfacenti in questo disegno di legge, riconosciuti del resto dallo stesso senatore Granelli, il quale scrive che si riconosce in particolare che sarebbe stato auspicabile, però non è avvenuto, che un provvedimento limitato al personale fosse preceduto e non seguito da misure legislative organiche e di rinnovamento complessivo di questo settore.

Più in particolare, credo di dover esprimere un giudizio critico, a nome del mio Gruppo, su quella parte del provvedimento di cui forse non si è molto parlato in questa discussione o forse non si è parlato sufficientemente e che attiene al rientro del personale. Vorrei ricordare che per tale questione, le norme del disegno di legge n. 1111 prevedono i casi del personale nominato in base alla legge fascista n. 740 del 1940. Tale legge stabilisce incredibilmente la destinazione del personale all'estero a tempo indeterminato! Si tratta, a nostro avviso, di una norma assolutamente da respingere, assurda e sbagliata, soprattutto per quanto riguarda i direttori degli istituti di cultura. Questo personale, proprio per la funzione che svolge, dovrebbe operare in modo da assicurare una collaborazione ed un apporto continuo, un contatto fra la cultura italiana e quella dei paesi stranieri, il che molte volte non accade.

Per queste considerazioni, ribadisco il nostro voto di astensione su ambedue i provvedimenti di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

C O N T I P E R S I N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O N T I P E R S I N I. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, l'ampia, costruttiva ed esauriente discussione che in questi giorni ha riguardato il dibattito sul disegno di legge n. 1112, che, come è noto, riguarda il personale docente della scuola, « scuola materna, elementare, secondaria ed artistica », con le nuove normative per l'assunzione, la ristrutturazione degli organici e l'avvio della risoluzione del grave e intricato problema del precariato, ci trova abbastanza soddisfatti e convinti d'aver bene operato in questo difficile e delicato campo.

Il collega Parrino, intervenuto nella discussione generale, ha già illustrato i punti fondamentali di questa legge e i colleghi Saporito e Granelli, relatori delle due leggi, hanno validamente dato indicazioni cui sono finalizzati questi due provvedimenti legislativi.

Il settore della scuola necessitava di questa disciplina legislativa perchè spesso una normativa caotica e superata determinava controversie su interpretazioni e infinite laggini burocratiche. Il provvedimento al nostro esame semplifica, rende più uniformi, snellisce le procedure, ne agevola le corrette interpretazioni.

Ci si è più volte chiesti perchè si è formato il precariato scolastico. Tra le principali cause indichiamo le insufficienze legislative e amministrative. Certo, numerosi e gravi sono i problemi che interessano la pubblica istruzione ed è vero che molte di queste cause sono al di fuori del mondo della scuola; ma cominciamo ad eliminare all'interno alcune situazioni paradossali e a riportare tranquillità e ordine in un settore tanto delicato e importante della nostra società.

La revisione della disciplina del reclutamento del personale nella scuola materna e nella scuola elementare, secondaria ed artistica, la ristrutturazione di organici, l'adozione di misure idonee alla sistemazione del personale precario esistente e atte ad evitare la formazione di precariato, sono le te-

matiche debitamente affrontate e risolte da questa legge.

Vi è pure in votazione il disegno di legge n. 1111, che tratta problemi analoghi. Lo espandersi dell'emigrazione con la conseguente opportunità di dare alle nostre istituzioni scolastiche e culturali all'estero efficienza e validità ha visto in questi ultimi tempi parecchie proposte di legge che per diverse ragioni hanno avuto un *iter* molto travagliato e, spesso, traumatico.

Questo disegno di legge affronta anch'esso e risolve in modo organico molti di questi problemi.

La revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero, vede la presente normativa suddivisa in quattro titoli: « destinazione all'estero », « sistemazione del personale docente in servizio non di ruolo all'estero », « norme per il servizio all'estero e per il rientro nel territorio italiano » ed infine « eliminazione delle cause che producono precariato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero ».

Queste due leggi, che hanno visto la nostra attiva e fattiva partecipazione nelle competenti Commissioni, trovano il Gruppo socialdemocratico soddisfatto, convinto di aver bene operato per risolvere alcuni importanti problemi del mondo della scuola. Il nostro è un voto favorevole. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

M A L A G O D I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A L A G O D I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei premettere che il disegno di legge n. 1112 fu preparato durante il Governo Cossiga primo, al quale noi partecipavamo; fu modificato e poi emanato sotto il Governo Cossiga secondo, a cui facevamo opposizione; infine ha dormito, come altre cose, sotto il Governo Forlani, di fronte al quale noi eravamo in posizione di astensione. Mi rifaccio alla prima fase, quel-

la della preparazione. Il ministro liberale, senatore Valitutti, si era prefisso diverse finalità: ripristinare il sistema di reclutamento del personale docente attraverso la normale procedura concorsuale; eliminare, nella maggior misura possibile, il fenomeno del cosiddetto precariato, in modo da contenere al massimo le spinte delle varie categorie dirette ad ottenere l'accesso nei ruoli del personale della scuola, docente e non docente, senza ricorrere alla procedura concorsuale ma con leggine o altri provvedimenti *ad hoc*; eliminare il fenomeno del precariato, attraverso due strumenti, concorsi riservati per l'attuale personale precario, in modo da consentire l'ingresso in ruolo della maggior parte di esso, e istituzione di dotazioni organiche aggiuntive, di cui avrebbero dovuto far parte insegnanti di ruolo, che avrebbero consentito uno sbocco per le giovani leve interessate alla carriera dell'insegnamento; infine, immettere in ruolo l'attuale personale precario attraverso procedure concorsuali facilitanti, ma non soppressive del fondamentale principio del concorso. Queste quattro finalità corrispondono ad alcune linee della politica scolastica liberale di questo dopoguerra, che si è caratterizzata, fra l'altro, per avere sempre sottolineato l'esigenza di ricorrere al concorso come all'unico strumento valido per l'immissione nei ruoli del personale della scuola, soprattutto docente, e per essersi costantemente opposta, con la più grande fermezza, alla miriade di leggine con cui nel corso degli anni, ma principalmente dal 1961 al 1978, si è immesso nei ruoli personale non sufficientemente qualificato o quanto meno non valutato nelle forme e nei modi prescritti dalla norma costituzionale e dalle regole di buona amministrazione.

Il disegno di legge che stiamo esaminando recepisce alcuni punti di questo programma del Ministro liberale e, sotto questi aspetti, è da noi considerato positivo. Quello che di esso non possiamo accettare è la normativa concernente i comandi e quella concernente le procedure previste per l'immissione in ruolo del presente personale precario. Circa i comandi, si è preveduta l'abrogazione di un famoso e famigerato articolo

del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, ma continuano a sussistere tutti i comandi previsti da altre norme speciali e si prevede una sostanziosa serie di altri comandi o assegnazioni per svolgimento di compiti parascolastici, ai quali, chiamando così i docenti, questi sono sottratti alle loro normali mansioni di insegnamento. Se queste due previsioni (ma specialmente quella dell'articolo 8) dovessero restare invariate dopo l'esame della Camera, si costituirebbe una delle cause di formazione di quel precariato di cui si dice di volere la abrogazione.

L'altra normativa che ci sembra difficile poter accogliere riguarda le modalità della sistemazione in ruolo del personale precario attualmente in servizio. Per i casi — non molto numerosi — in cui si prevede la sottoposizione di tale personale alla prova dei concorsi, è da temere, stando la legge come sta, che questi si possano risolvere in concorsi burletta e anche i concorsi previsti per il personale non docente hanno l'aria di potersi risolvere in burletta: per esempio l'esame di concorso per il personale di concetto delle segreterie consiste in un semplice colloquio. È stato osservato che il testo non usa neppure la consueta frase « possono conseguire l'abilitazione », ma la frase all'indicativo « conseguono l'abilitazione ». Questo indica la reale intenzione del legislatore governativo.

Un altro rilievo che dobbiamo fare concerne la previsione che nel caso di indisponibilità dei posti nelle relative dotazioni organiche ci siano immissione in ruolo o per « materia dichiarata affine » o « per insegnamenti diversi da quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la nomina ». Quali orrori siano già avvenuti ed avvengano in seguito a norme di questo tipo lo sa chiunque segua le cose della scuola e noi siamo veramente afflitti nel vederle continuare.

Quindi con questo disegno di legge nè la piaga del precariato viene definitivamente sanata, nè si fa ricorso a strumenti idonei per operare la necessaria valutazione.

Questo però non è tutto, signor Presidente, perchè bisogna aggiungere che il disegno di legge, che oggi sarà votato, fu presen-

tato al Senato nell'estate 1980 e si sarebbe dovuto fare ogni sforzo per approvarlo subito, per evitare di essere costretti a confermare per il 1981 gli insegnanti incaricati nel 1979-80 e per bandire i concorsi agli esami di abilitazione fin dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81. Questo non è avvenuto e si è provveduto invece a decretare la proroga e la conferma per l'anno 1980-81 ed ora si è arrivati a decretare la proroga per la conferma per l'anno 1981-82.

Intanto il disegno di legge passa solo oggi al Senato e chissà quanto resterà fermo alla Camera. Noi abbiamo l'impressione — ci perdoni il Ministro — che questa lentezza non sia del tutto accidentale. L'approvazione del nuovo decreto-legge con il quale abbiamo nei giorni passati sancito questa proroga, non solo taglia l'erba sotto i piedi della nuova legge, ma contribuisce fatalmente a rallentarne il corso. Infatti dopo l'approvazione di quel decreto-legge viene meno lo stimolo ad accelerare il corso del disegno di legge per l'affievolirsi delle pressioni dei diretti interessati. Di qui il sospetto che ho già manifestato viene a congiungersi con una constatazione obiettiva che ci pare anche essa piuttosto melanconica.

D'altra parte il Governo, che ha emanato il decreto-legge, è ben consapevole della gravità degli effetti di esso, perchè nell'articolo 3 ha voluto stabilire che alla copertura delle cattedre e dei posti, che in base alla vigente normativa darebbe luogo al conferimento dei nuovi incarichi, si dovrà provvedere nel 1981-82 mediante conferimento di supplenze annuali. Ora anche qui faccio osservare al Ministro che c'è da temere che si cerchi di cambiare o di coprire la realtà mediante parole perchè i supplenti annuali, quando verrà il momento, rivendicheranno tutti i diritti già riconosciuti ai loro predecessori chiamati incaricati e lo faranno con molte probabilità di successo in quanto somigliano a quegli incaricati come due gocce d'acqua.

In conclusione, onorevole Ministro, troviamo nel disegno di legge n. 1112 del bene e del male. Questo ci induce non a votare a favore e non a votare contro, ma a racco-

mandare nuovamente al Ministro e ai Gruppi parlamentari perchè si facciano carico, attraverso i colleghi della Camera, dei punti che vorremmo vedere modificati. Perciò, ripeto, ci asteniamo.

Diversa è la posizione sul disegno di legge n. 1111 che somiglia al disegno di legge n. 1112, ma si applica ad un ambito assai più ristretto e quindi presenta minori inconvenienti per cui, pur avvertendo una certa fatica, lo approviamo.

U L I A N I C H. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, mi pare sia necessario ritornare alle fonti. Che cosa si recita nel frontespizio del disegno di legge n. 1112? « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente ».

Se si considera quanto è stato detto in Aula dal relatore Saporito, al di là della relazione premessa al testo redatto dalla Commissione, si rileva che egli non crede che il precariato verrà eliminato. Ha osservato infatti che questa legge « certamente non eliminerà il precariato, ma lo ridurrà in forme fisiologiche ». Ha affermato inoltre che « questo provvedimento da solo non basta » e che « manca il quadro di riferimento necessario ».

Il Ministro della pubblica istruzione modestamente ha definito il disegno di legge n. 1112 « un salto di qualità »; ma in quale direzione? Ha quindi specificato: « non qualunque forma di precariato è cancellata, solo le forme patologiche ». Non si capisce in questo ambito dove cominci la patologia e dove inizi la normalità.

Dunque, sia il relatore, sia il Governo sembrano trovarsi d'accordo sul fatto che il disegno di legge n. 1112 non è in grado *tout court* di evitare la formazione di precariato,

scopo precipuo per il quale era stato pensato.

Era stato posto al Ministro della pubblica istruzione un quesito in ordine alle assenze superiori a sei giorni e inferiori a cinque mesi. Il Ministro ha risposto candidamente, devo dire, rinviando alla legislazione vigente. Non è vero perciò quanto affermava il relatore, vale a dire che il 1112 reimposta tutta la legislazione vigente. Ma è proprio la legislazione vigente in fatto di assenze ad essere stata larghissima causa del precariato.

Non ripeterò le critiche alla legge e neppure le proposte positive avanzate in sede di discussione generale. Voglio soltanto affermare che tra la legge n. 463 del 1978 e il provvedimento in votazione corre un filo rosso che li collega in una valenza comune: la volontà cioè di eliminare le cause del precariato.

La legge n. 463 non è riuscita in questo intento, nonostante le dichiarazioni del relatore e del Ministro della pubblica istruzione dell'epoca. Potrà sortire effetto diverso il 112? È una risposta quella di razionalizzare l'esistente, quella di codificare semplicemente il diritto dell'esistente? È l'unica soluzione possibile in campo legislativo? Può questa legge essere definita di riforma? Quali nuovi orizzonti essa apre? Esiste, può concepirsi, una riforma isolata da un complesso organico di proposte, da un progetto di scuola viva, che cresca cioè con la società, con la sensibilità culturale e sociale del paese? Gli orizzonti, a mio avviso, in questo disegno di legge sono chiusi; si tira avanti stancamente, ripetitivamente, tentando di risolvere i problemi che crescono mettendoli a tacere, non creando situazioni diverse, capaci di prevenire in positivo le difficoltà, costruendo o contribuendo a costruire una nuova scuola in cui possa realizzarsi un nuovo comportamento professionale — insisto: un nuovo comportamento professionale — in una diversa promozione educativa e organizzazione didattica la quale deve portare, come dice il provveditore agli studi di Piacenza, da « una scuola in cui solo si studia, ad una scuola in cui si vive ».

Il senatore Buzzi ha auspicato una nuova scuola con quel lirismo idealistico, con quella fede profonda che lo caratterizza e che commuove. Ma a me pare che il senatore Buzzi non sia aderente, nel concreto, a questo disegno di legge. Egli si riferisce ad un'altra realtà che anch'io desidererei vedere attuata. Questo disegno di legge, peraltro, non è in grado di dare delle risposte autentiche, di fondo. Rinvia i problemi e ne crea di nuovi.

La politica del rinvio può pagare sul momento, ma alla lunga si rivela miope. Il problema della scuola, che è poi il problema dell'infanzia, della gioventù, della cultura nel nostro paese, è questione primaria gravissima che come tale va affrontata. I rinvii, le sanatorie, i tamponi possono valere come chirurgia o medicina d'urgenza per quelle forme patologiche alle quali accenna il ministro Bodrato, ma quando diventano o stanno avviandosi a divenire un metodo occorre parlare con estrema chiarezza nell'interesse di tutti, anche di coloro che sul piano immediato potrebbero ritenersi danneggiati.

La scuola italiana non può procedere così, senza riforme che riguardino anche i docenti. Non è possibile parlare di professionalità per anni e poi continuare come prima creando le premesse per una scuola precaria nella sua struttura portante, che è quella docente, con un Governo e un Parlamento che nel giro di anni non sono stati in grado di varare una riforma della scuola media superiore dando la netta sensazione di non capire il ruolo che spetta alla scuola in una moderna società. È necessario un colpo d'ala per uscire dalle strettoie, dagli orizzonti chiusi di una concezione della scuola ripetitiva e stanca. Forse ci sarebbe bisogno di un coraggio che gran parte della nostra classe politica non possiede e forse non intende neppure possedere. Ma attenzione a che i problemi non ci scoppino a un certo momento tra le mani.

Nulla di tutto ciò vediamo realizzato nel disegno di legge n. 1112.

Si progettano riforme nel primo titolo che non si ha il coraggio di applicare immediatamente per dare un avvio deciso allo

sviluppo della professionalità di ingenti leve di docenti da immettere in ruolo.

Sanatoria generalizzata. Abbiamo cercato, certo, di rendere la legge nella sua attuale struttura meno ingiusta nei confronti di categorie che a nostro avviso avevano uguali diritti di altre per essere considerate, ma nel suo insieme, se questa legge viene raffrontata alle esigenze della scuola italiana, ci appare del tutto insufficiente e tale da non poter essere condivisa, nella sua attuale struttura portante, nel segno in cui essa si esprime, che è di lassismo e di pressapochismo.

Perciò la Sinistra indipendente annuncia il suo voto contrario, che non comporta ostilità nei confronti dei precari. Il relatore ha detto nella sua replica che è necessario ringraziare i precari, ma non c'è nessuno in quest'Aula che non apprezzi il lavoro svolto dai precari nell'ambito della scuola, nelle condizioni in cui essa versa oggi. Non è questo il discorso di fondo, non si possono nascondere le carenze di idee, di progettualità, di metodo nella contestualizzazione di incentivi alla formazione professionale, coprendosi con le rivendicazioni pur giuste dei precari. Gli stessi precari capiranno bene la differenza dei due ordini di discorsi che non possono semplicemente essere sovrapposti o unificati. Ma il nostro voto sul 1112 — sul 1111, considerato l'ambito particolare del quale esso si interessa, esprimiamo voto di astensione — non è un voto negativamente finalizzato. Esso vuole costituire anche stimolo ad una politica della scuola razionale, moderna, agile, che risponda veramente, nel profondo, alle domande che alla scuola oggi vengono poste, perchè sia veramente viva e riesca a far vivere i ragazzi, i giovani nella scuola, nell'articolazione dei loro vari interessi, in modo attivo e partecipato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

F O R N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O R N I. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo

della Democrazia cristiana annuncio il voto favorevole sui disegni di legge n. 1111 e n. 1112, dopo aver ringraziato i relatori, colleghi Saporito e Granelli, e i colleghi intervenuti nel dibattito, senatori Accili e Buzzi, di cui condivido l'impostazione e gli interventi.

I disegni di legge in votazione affrontano e propongono la risoluzione di problemi urgenti, che hanno creato e creano malessere nella scuola in Italia e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero. Il disegno di legge n. 1111, oltre ad eliminare le cause che hanno provocato situazioni di precariato nel personale delle scuole all'estero, stabilisce criteri chiari per il reclutamento del personale da destinare alle stesse scuole italiane all'estero, fissa norme precise per lo stato giuridico del personale, disciplina la mobilità e riorganizza la gestione delle scuole e istituti di cultura, coordinando le competenze dei Ministeri della pubblica istruzione e degli esteri. Si vuole così potenziare la presenza culturale del nostro paese all'estero, specie là dove sono presenti comunità italiane, con la volontà di favorire un'integrazione culturale oltre a svolgere un'azione indispensabile di educazione, istruzione, assistenza.

Il disegno di legge n. 1112, che ha visto un iter travagliato e lungo, ha registrato però la volontà concorde del Governo e del Senato di arrivare a superare il precariato nella scuola italiana, come fenomeno che è stato inteso come permanentemente in cerca di una soluzione definitiva. Il provvedimento in votazione, dopo l'approvazione del decreto-legge sulla proroga degli incarichi per l'anno scolastico 1981-82, rappresenta la chiusura definitiva di un problema spinoso e l'avvio alla normalità nel reclutamento del personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado.

Il merito del provvedimento, infatti, a differenza di leggi precedenti, è quello non solo di accogliere legittime aspettative di insegnanti e personale non docente non di ruolo, ma di fissare anche i criteri per il reclutamento degli stessi per gli anni futuri.

La prima parte del provvedimento risolve con equilibrio i problemi aperti, tenendo con-

to dei diritti acquisiti, senza rinunciare a verificare l'idoneità del personale insegnante a svolgere, con competenza, l'attività educativa nella scuola di ogni ordine e grado, dalla scuola materna a quella elementare, a quella media di primo e secondo grado, con attenzione anche per l'istruzione artistica e musicale. Qui vorrei richiamarmi alle dichiarazioni fatte dalla rappresentante del Partito comunista, senatore Ruhl Bonazzola, nel dire che la soluzione da noi proposta e caldeggiata è una soluzione equilibrata che vede presenti noi in Parlamento con grande senso di responsabilità e con coerenza. Il nostro comportamento in Parlamento è identico a quello che abbiamo tenuto nel confronto con gli insegnanti. Mentre qui notiamo che da parte del Gruppo comunista questa coerenza non sempre vi è, dal momento che negli incontri con i docenti precari non si spreca la solidarietà per un allargamento all'infinito della possibilità di ingresso in ruolo e si viene in Parlamento a sostenere il rigore più assoluto dell'impostazione di questo problema.

Si intende con la legge risolvere anche il problema delle supplenze brevi, sollecitando la responsabilità di tutti i docenti e operando per una riduzione della spesa che può essere indirizzata più opportunamente per la qualificazione del personale.

Quanto al reclutamento del personale si riconferma la validità dello strumento del concorso pubblico come mezzo capace di operare una selezione seria sulla base di una valutazione equilibrata fra preparazione culturale e capacità professionale per dare certezza a quei giovani che intendono operare nella scuola.

Di fronte ad una contrazione dell'organico degli insegnanti, che purtroppo avverrà in futuro in conseguenza della contrazione della natalità nel nostro paese, occorre favorire l'ingresso nella scuola di chi, accanto alla preparazione culturale dimostri vocazione ed entusiasmo per una attività che, oltre a cultura e capacità tecniche, richiede sensibilità e volontà di tenace impegno. Sono pure state aperte prospettive di sperimentazione valide nella scuola, specie per quanto riguarda la scuola a tempo pieno, e si è

tenuta in considerazione la necessità di non penalizzare i docenti che operano nella scuola non statale.

La Democrazia cristiana è convinta di aver operato nell'interesse della scuola creando in essa una stabilità ed una continuità nella presenza di docenti anche se questo ha un prezzo pesante non solo per l'aspetto economico. La Democrazia cristiana è convinta che questo non è il provvedimento che risolve tutti i problemi della scuola e ne rivede i problemi strutturali: ne auspica però una rapida approvazione da parte della Camera. Il Parlamento avrà compiuto così un'azione di giustizia ed avrà contribuito al miglioramento della situazione della scuola italiana.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge n. 1112 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1111 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali » (1511)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a svolgere i due ordini del giorno presentati dalla Commissione. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

« Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 1511, osservato che il passaggio di medici convenzionati all'assistenza indiretta, praticato come forma di agitazione non è facilmente inquadrabile nel rapporto convenzionale nè nelle normative e nella prassi sindacale vigente, riafferma la necessità di far chiarezza su tale punto, impegna il Governo:

a dare risposte motivate e definitive alle richieste provenienti dall'intero settore degli operatori sanitari e, in particolare, a formulare proposte che, senza ledere i legittimi diritti delle categorie, proteggano i cittadini meno privilegiati dalle conseguenze di eventuali agitazioni, e, al contempo, non aprano varchi ad un uso abnorme ed incontrollato dell'assistenza indiretta, con la possibile conseguenza di aumenti di spesa non previsti ».

9.1511.1

« Il Senato,

confermato il diritto dei lavoratori frontalieri e dei loro familiari a fruire dell'assistenza sanitaria in Italia,

invita il Governo:

a voler intervenire presso l'INPS perchè riesamini il problema di quei lavoratori frontalieri che hanno chiesto di versare direttamente i contributi dovuti per l'assistenza sanitaria all'Istituto anzichè tramite i sindacati elvetici, secondo quanto è stabilito nella convenzione fra INPS-OCST e SEL, sottoscritta in Roma il 6 aprile 1981;

a voler inoltre riesaminare i criteri per l'indicizzazione dei contributi, stabiliti dal decreto interministeriale del 28 febbraio 1981, che i lavoratori frontalieri debbano versare per l'anno 1982 e successivi, in modo da tener conto del costo della vita in Svizzera e dell'andamento del cambio della lira con il franco svizzero ».

9.1511.2

F O R N I, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Nella seduta del 16 luglio ultimo scorso, la Camera dei deputati ha approvato la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1981 e recante norme sull'assistenza sanitaria in forma indiretta in casi eccezionali. Esso fa parte di un gruppo di cinque decreti-legge emanati dal Governo Forlani il 28 maggio 1981, alla vigilia delle sue dimissioni, e concernenti la materia sanitaria. Gli altri decreti riguardano rispettivamente: il n. 247, il blocco degli organici delle unità sanitarie locali, il n. 248, misure per contenere il disavanzo di gestione delle unità sanitarie locali, il n. 250, la partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica, il n. 252, le prestazioni specialistiche del servizio sanitario nazionale. Sembra ormai certo che l'unico decreto-legge di cui è possibile la conversione in legge sia quello attualmente al nostro esame. Gli altri sono destinati a decadere per decorrenza dei termini costituzionali. Il Governo deciderà la loro ripresentazione, tenendo conto anche delle linee che intende seguire nella politica sanitaria, specie per quanto riguarda la consistenza del fondo sanitario nazionale, politica di cui abbiamo avuto una enunciazione, nella riunione di ieri della 12ª Commissione, da parte del ministro della sanità Altissimo.

Il decreto-legge n. 249, nel testo presentato dal Governo, intendeva disciplinare, a partire dal 1º gennaio 1981 e senza limitazioni di tempo, il problema dell'assistenza sanitaria indiretta, in caso di interruzioni di carattere eccezionale e generale nell'erogazione delle prestazioni di cure previste dall'articolo 25 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. La fissazione delle misure dei rimborsi da effettuarsi da parte delle regioni era demandata ad un decreto del Ministro della sanità. Le spese per tali rimborsi dovevano gravare sul fondo sanitario nazionale. Il testo governativo, espropriando l'esclusiva potestà delle regioni in materia, finiva per disciplinare uno dei casi nei quali, ai sensi dell'ultimo comma

dell'articolo 25, possono essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.

La definitività della norma creava giustamente preoccupazioni sia nella Commissione sanità che in quella affari costituzionali della Camera dei deputati. Pertanto, veniva concordata, con la collaborazione di tutte le parti politiche, una modifica del provvedimento. L'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera, stabilisce che il concorso nella spesa sostenuta direttamente dagli utenti aventi diritto all'assistenza stessa nel periodo 1º gennaio-30 settembre 1981, per prestazioni ambulatoriali e domiciliari a carico del servizio sanitario nazionale, come previsto dalle vigenti convenzioni, è disciplinato da un apposito decreto ministeriale emanato dopo aver sentito il Consiglio sanitario nazionale. Il rimborso nella misura stabilita è effettuato, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Viene stabilito un periodo ben definito per la vigenza del decreto. Con questo si è evitata una disputa costituzionale sulla espropriazione, da parte dello Stato, di poteri spettanti alle regioni, dal momento che non era lo Stato a definire uno dei casi in cui poteva essere consentita l'assistenza indiretta.

Il nuovo testo parte dalla constatazione che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di loro iniziativa, hanno deciso di intervenire con un rimborso delle spese sostenute dagli utenti del servizio nazionale, in occasione delle interruzioni delle prestazioni gratuite, sia ambulatoriali che domiciliari previste dalle vigenti convenzioni, e si limita a disporre che il rimborso sia effettuato in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale per evitare giustamente disparità di trattamento. Fissando un ambito temporale ben definito di fatto si vogliono sanare situazioni aperte, senza creare precedenti pericolosi.

In particolare non si vuole offrire ai medici convenzionati nessun motivo per decidere, con minore preoccupazione, il passaggio all'assistenza indiretta, dal momento che per gli utenti sarebbe già stata garantita in precedenza una copertura del rischio. Il provvedimento è stato voluto in conseguenza dei disagi provocati agli utenti, nei mesi scorsi,

dal passaggio all'assistenza in regime libero professionale da parte dei medici di famiglia e dei medici specializzati convenzionati.

Nel dibattito avvenuto alla Camera è emerso che un largo schieramento politico contesta la liceità della sospensione degli impegni sottoscritti con la convenzione da parte dei medici e questo per effetto di un atto unilaterale.

Pur essendo il medico convenzionato in una posizione giuridica per certi aspetti simile a quella del personale dipendente dalle USL, in realtà ha con la stessa USL un rapporto assai diverso da quello di dipendenza che consente il diritto di sciopero nelle forme previste e contrattate.

A mio avviso, non si può entrare ed uscire dalla convenzione senza una disdetta formale della stessa, e senza sottostare a degli oneri severi per aver superato unilateralmente, seppure per un breve tempo, un regime patizio.

Il primo comma dell'articolo votato dalla Camera non entra nel problema, ma opportunamente non dà per scontata la liceità della interruzione delle convenzioni e del passaggio, nelle prestazioni di assistenza medica, al regime libero-professionale. Ancora molto opportunamente il testo votato assicura che il rimborso agli utenti aventi diritto venga effettuato per tutte le prestazioni ambulatoriali e domiciliari previste dalle convenzioni vigenti. Il plurale sarebbe stato più opportuno nel testo del provvedimento che non il singolare: « convenzione vigente ». Tali prestazioni non sono limitate alle sole visite, ma anche a prestazioni diverse: certificazioni previste dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1963, n. 244, iniezioni endovenose, stesura di ricette, eccetera. Vengono garantiti i rimborsi per tutte le spese sostenute dagli utenti aventi diritto.

Per la misura del rimborso si fa riferimento ad un apposito decreto ministeriale. Esso è già stato sollecitamente predisposto e firmato dal Ministro della sanità, dopo aver sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale, in data 10 giugno 1981, ed è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 gennaio 1981. Il decreto fissa i rimborsi come segue: per certificazioni, lire 5.000;

per visite ambulatoriali, lire 10.000, per visite di medicina generale a domicilio, lire 15.000; per visite ambulatoriali da parte del pediatra di libera scelta, lire 12.000; per visite domiciliari da parte del pediatra di libera scelta, lire 18.000; per visita specializzata ambulatoriale da parte di specialisti convenzionati esterni, lire 12.000; per visita specialistica e domiciliare da parte di specialisti convenzionati esterni, lire 18.000. La fissazione delle modalità per la documentazione delle spese sostenute è demandata alle regioni. Infatti tutte le regioni hanno dato disposizione alle unità sanitarie locali per raccogliere le documentazioni necessarie per il rimborso. Sarebbe stato dannoso prevedere norme che contraddicevano a quelle emanate, con conseguenti complicazioni facilmente immaginabili.

Il secondo comma dell'articolo 1 nel testo votato dalla Camera non era compreso nel testo governativo e stabilisce che nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 1981 al fine di ottenere il pagamento delle indennità di malattia, sono ritenute valide le dichiarazioni sullo stato di inabilità temporanee fornite al datore di lavoro da parte del lavoratore. Infatti durante l'astensione dal servizio, in regime libero-professionale, i medici si sono rifiutati di rilasciare la documentazione riguardante le assenze dal lavoro dei lavoratori dipendenti. La norma è giusta e necessaria e viene approvata in deroga a quanto stabiliva la legge 155 del 1981.

Il terzo comma stabilisce che la spesa per il rimborso agli utenti, aventi diritto, delle somme stabilite dal decreto ministeriale è a carico del fondo sanitario nazionale, specificatamente degli stanziamenti previsti per la parte corrente del fondo per l'assistenza ospedaliera.

Pertanto il pagamento dei rimborsi non provoca un aumento della spesa sanitaria, conseguenza che il decreto vuole evitare. Non si dovrebbero verificare d'altra parte riduzioni nelle prestazioni dal momento che il quarto comma dell'articolo 1 stabilisce che, nei periodi in cui i medici convenzionati hanno operato in regime libero-professionale, non spetta loro alcun compenso inerente ai rapporti convenzionati. La norma che potreb-

be sembrare ovvia è necessaria per evitare abusi, del resto già lamentati in alcune regioni. Infatti alcuni medici hanno segnalato il passaggio all'indiretta ed hanno preteso il pagamento delle loro prestazioni da parte degli utenti compresi nei loro elenchi.

L'ultimo comma prevede che le regioni prima di liquidare i rimborsi agli utenti debbano accertare che essi hanno diritto all'assistenza.

Tale diritto nasce, oltre che dall'iscrizione negli elenchi delle ULS, dal versamento dei contributi stabiliti per le varie categorie o gruppi di cittadini da parte della normativa vigente.

Il decreto così come è stato approvato dalla Camera merita di essere approvato senza modificazioni ulteriori dal Senato, anche se alcune imperfezioni esigerebbero una correzione di forma. Resta invece aperto il problema politico che ha provocato il provvedimento: sappiamo tutti che la vertenza dei medici di famiglia è stata originata dalle modalità con cui si è rinnovata la convenzione per l'assistenza medico-generica. Gli aumenti della quota capitaria, riconosciuti ai medici di medicina generale, hanno sollevato critiche a non finire da parte di altri gruppi di medici, in particolare degli ospedalieri, e da parte di altre categorie. Inoltre, sono stati avanzati dubbi anche in Parlamento sulla possibilità di far fronte, con il fondo sanitario nazionale per il 1981, agli aumenti di spesa derivanti dalla nuova convenzione.

Il ministro Aniasi con un suo documento, in cui venivano proposti storni interni al fondo sanitario da una voce all'altra di spesa e veniva previsto lo slittamento dell'entrata in vigore della convenzione al 1° luglio 1981, portava giustificazioni non ritenute da tutti convincenti e complete.

L'aggravamento della situazione economica ha portato il Governo, in questi giorni, a proporre al Parlamento nuovi tagli di spesa sul fondo sanitario nazionale per circa 1.400 miliardi. Sarebbero stati tagliati anche — secondo le notizie forniteci dal Ministro della sanità — 314 miliardi corrispondenti alla maggior spesa derivante dall'applicazione della convenzione con i medici di medicina generale per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1981.

La nuova convenzione rischia quindi di slittare al 1° gennaio 1982, almeno così sembra. Ci veniamo a trovare perciò in una situazione strana poichè prima il Governo, compreso il Ministro del tesoro, giustifica l'operato di chi ha sottoscritto la convenzione, la giudica congrua e opportuna, respingendo ogni critica, poi lo stesso Governo fa slittare la convenzione senza una previsione di inizio di applicazione.

Mantengo le critiche fatte a suo tempo alla convenzione, ma non riesco a giustificare il fatto che, una volta sottoscritta, la convenzione non venga applicata o almeno non venga riaperta una discussione sui problemi derivanti dalla nuova situazione insieme alle categorie mediche interessate. Se certe concessioni unilaterali sono state eccessive e non giustificabili, non significa che la categoria non abbia esigenze reali in ordine alla revisione della vecchia convenzione, esigenze che si devono rispettare.

Il Ministro della sanità, nel suo intervento in Commissione ieri, ha dato fortunatamente assicurazione in tale senso. È certo che, se non si provvede urgentemente, può aprirsi un conflitto che penalizzerebbe ancora gli utenti, specialmente i più bisognosi, e renderebbe necessario un altro provvedimento come quello che è oggi, al nostro esame.

Non mi soffermo su un problema, collegato strettamente a questo, e riguardante la spesa sanitaria, ma proclamare ai quattro venti che la riforma sanitaria ha prodotto aumento della spesa è falso. Chi non condivide le scelte della riforma scelga altri argomenti più convincenti per demolirla. In una fase difficile di passaggio, che richiederebbe a tutti prudenza e senso di responsabilità, chi critica non conoscendo la realtà della legge 833, deve riflettere. Non giova a nessuno far credere che la classe politica — che la riforma ha voluto — è fatta di faciloni e superficiali che per bramosia del nuovo distruggono ciò che c'è di valido. Di valido, cioè di efficiente, in passato non c'era molto. Si tratta di costruire il nuovo con buon senso, con gradualità, con severità: tornare indietro non è certo segno di coraggio o di saggezza ma di conformismo e di paura.

La 12ª Commissione sanità ha espresso voto favorevole al disegno di legge e, ritenendo

valide le ragioni addotte dal sottoscritto, ha ritenuto di dover superare il parere negativo della 1ª Commissione affari costituzionali che non aveva tenuto evidentemente conto del dibattito avvenuto alla Camera dei deputati e delle ragioni delle modifiche ivi approvate ed introdotte proprio per togliere ogni dubbio su questioni costituzionali. Del resto la 1ª Commissione, in data 23 luglio 1981, riprendendo in esame il disegno di legge, ha espresso successivamente parere favorevole. La Commissione sanità si è anche fatta carico di predisporre un ordine del giorno sul problema della convenzione di medicina generale, nel senso di sollecitare il Governo ad affrontare le conseguenze della mancata applicazione della convenzione stessa, alla luce dell'attuale contingenza economica con la ripresa sollecita del confronto con le categorie mediche per favorire una soluzione equilibrata.

La Commissione, infine, di fronte ad un emendamento proposto dal Partito socialista sul problema dei versamenti dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dei lavoratori frontalieri in Svizzera e, a seguito del ritiro dell'emendamento stesso, ha predisposto un ordine del giorno che invita il Governo ad esaminare con l'INPS il problema delle modalità di versamento dei contributi citati in vigenza della convenzione fra INPS e sindacati elvetici di cui non si discute la validità.

L'ordine del giorno invita il Governo a riflettere anche sui criteri per l'indicizzazione dei contributi per gli anni 1982 e seguenti. Con queste osservazioni invito il Senato a convertire in legge il decreto-legge presentato dal Governo e già approvato, con le modifiche illustrate, dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pittella. Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, per comprendere l'inderogabilità di questo decreto, la sua caratterizzazione di sanatoria di un danno grave provocato ai cittadini nel

corso delle agitazioni prodotte dai medici, e per respingere le accuse fatte al Governo di essere ricorso, ancora una volta, in materia sanitaria alla decretazione d'urgenza, occorre a nostro avviso ricordare tre fatti essenziali che hanno concorso a creare situazioni di estrema necessità e quindi a trovare rimedi immediatamente risolutivi intesi a sanare situazioni debitorie delle quali i cittadini, utenti del servizio sanitario nazionale, non hanno colpa alcuna. Il decreto in esame inerisce alla interruzione dell'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte dei medici convenzionati e quindi al pagamento diretto da parte degli assistiti delle prestazioni, ma è anche un provvedimento inteso a sanare le variegate sperequate soluzioni che ogni regione ha, intanto, per proprio conto anticipato.

Il primo di questi fatti a nostro avviso concerne e riguarda l'articolo 25 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. L'articolo 25 prevede nell'ultimo comma i casi in cui sono consentite forme straordinarie di assistenza indiretta, le quali in conformità al programma generale del settore dovranno essere regolate da leggi regionali. La mancanza di una legge quadro nella materia, richiesta dall'articolo 25 della legge n. 833, certamente riconducibile ad una non puntuale azione del Ministero della sanità e del Governo, peraltro comprensibile in considerazione dei tempi, che vorrei definire ansiosi, che attraversiamo, ha determinato differenziazioni nel comportamento delle regioni, con valutazioni di rimborso differenziate ed in qualche caso, ancora oggi, il silenzio grava sulla richiesta di tale rimborso.

Il provvedimento al nostro esame oggi non ha la pretesa, nè avrebbe potuto averla, di sostituirsi alla legge quadro prevista dall'articolo 25 della legge n. 833, ma rappresenta soltanto un intervento di sanatoria e di riequilibrio delle scelte già operate dalle regioni ed in qualche caso dalle unità sanitarie locali e di chiarificazione per i medici che non potranno, per il periodo in cui hanno interrotto l'attività in regime convenzionale, percepire la quota capitolaria stabilita dalla convenzione, avendo avuto pagate direttamente dai pazienti le prestazioni: sana-

toria doverosa, urgente, non dilazionabile ed anche attivatrice di giustizia.

Il secondo punto che i socialisti vogliono sottolineare concerne un certo clima di attesa e quindi di arresto delle attività, di *impasse*, da parte di alcune regioni, in assenza di un quadro certo di riferimento programmatico che soltanto l'approvazione del piano sanitario nazionale avrebbe potuto e potrà offrire. Siamo convinti che solo attraverso la programmazione di ciò che deve compiersi per il raggiungimento di determinati obiettivi, solo stabilendo il livello delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, solo avendo certezza della globalità della spesa riferibile alla sanità, degli indirizzi per organizzare i servizi sanitari ed erogare le dovute prestazioni, solo proponendo esigenze prioritarie per la ricerca biomedica, si potrà configurare un sistema di prevenzione, di cura e di riabilitazione capace di corrispondere allo spirito che animò le forze politiche in Parlamento nel corso del dibattito sulla legge 833, e di soddisfare le esigenze delle nostre popolazioni nelle quali abbiamo sollecitato grandi aspettative e alle quali, sinceramente, stiamo creando motivi di delusione e di amarezza.

A tale proposito debbo cogliere l'occasione, onorevole Presidente, per respingere ogni critica che forse inconsapevolmente è venuta al Senato e alla 12ª Commissione, cho ho l'onore di presiedere, per i ritardi nella approvazione del piano sanitario nazionale. Il lavoro della Commissione, del sottocomitato, dei singoli commissari, del relatore, senatore Del Nero, è stato intenso, come più volte ho avuto modo di affermare. Si ha urgenza di conoscere l'entità delle somme spendibili nel triennio, di avere altri contatti con il Ministro della sanità, che ieri ci ha onorato della sua presenza, ma anche con il Ministro del tesoro, senatore Andreatta, per poi rapidamente affidare all'Aula il disegno di legge in modo che possa valutarlo, integrarlo e approvarlo.

Ho ricordato questo secondo punto per sottolineare il disagio nel quale molte regioni si sono trovate in assenza di indirizzi generali che Governo e Parlamento hanno l'obbligo di fissare, come stabilito dalla legge 833.

Il terzo punto riguarda il clima, vorrei dire quasi patologico, nel senso più stretto del significato etimologico, nel quale si è prodotto lo sciopero dei medici di famiglia. I socialisti hanno deplorato le forme utilizzate nell'agitazione dei medici, ma non hanno potuto e non possono non tener conto del fatto che, nel momento in cui le componenti essenziali di un lavoratore vengono depresse, emerge per forza di cose ciò che rimane della complessa immagine del lavoratore del settore sanitario. Voglio dire che, a ragione o a torto, ritenendo depressa la componente professionalità, ritenendo depressa quella della dignità e della qualificazione dell'opera, ritenendosi i medici non costituenti essenziali, ma subalterni nell'ambito del servizio sanitario nazionale, è affiorata per logicità, naturalmente, la componente economica, pur essa giusta in relazione al costo della vita, alla inflazione, ai punti della scala mobile, costituendo la base della rivendicazione di categoria, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

Da questa considerazione scaturiscono alcuni suggerimenti che i socialisti intendono dare al Governo ed in particolare al Ministro della sanità, consapevoli della sua sensibilità al problema e della sua volontà di risolverlo.

Incontrarsi in tempi brevissimi con i medici, con tutti gli operatori del servizio sanitario nazionale, affrontare la complessa tematica, certamente non facile, che è sul tappeto ormai da mesi, riconoscere, non concedere, la qualificazione delle loro prestazioni e dare valenza alla dignità professionale di operatori insostituibili per una corretta applicazione del servizio sanitario nazionale. Occorre riesaminare la convenzione con particolare riferimento ai costi, tener conto dell'inflazione che ormai non si abbassa al di sotto del venti per cento, dei punti di scala mobile che sono intanto scattati, del necessario riequilibrio dei massimali per una più corretta assistenza e per il doveroso rispetto della salute del medico, dello operatore sanitario e, nel contesto delle disponibilità economiche di bilancio, creare un clima di tranquillità e di sicurezza capace di cancellare la conflittualità in atto, di evitare la sua espansione, di indurre un lungo periodo di pace

sociale, in un settore tanto delicato e necessario alla sicurezza delle nostre popolazioni.

Ho voluto ricordare questo terzo punto per sottolineare l'importanza e per concorrere a sostenere il primo ordine del giorno che la Commissione, con un solo voto contrario, presenta oggi all'Assemblea.

Nel merito dell'articolato il Gruppo socialista fa proprie le considerazioni svolte egregiamente dal senatore Forni, relatore in Aula.

Poche parole, infine, sull'emendamento presentato in Commissione dal senatore Petronio (articolo 1-bis, relativo alle modalità di versamento dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria da parte dei lavoratori frontalieri e dei loro famigliari, poi ritirato in Commissione dopo i chiarimenti del relatore e del rappresentante del Governo e trasformato in ordine del giorno per l'Aula), per dire che anche in Senato come già alla Camera dei deputati si sottolinea l'urgenza che il Governo riesamini la situazione dei frontalieri in relazione alle modalità di versamento dei contributi all'Istituto di previdenza sociale, alla loro indicizzazione a fronte del costo della vita, dell'andamento del cambio della lira rispetto al franco svizzero e così via.

Il Gruppo socialista con queste considerazioni e con l'auspicio di un corso meno accidentato della legge di riforma sanitaria, annuncia il voto favorevole per la conversione in legge del decreto al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

F O R N I , relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità. Il decreto attualmente all'esame del Senato per la definitiva conversione in legge, dopo l'approvazione che è stata data dall'altro ramo del Parlamento, è stato egregia-

mente illustrato nelle sue finalità e nelle sue caratteristiche dall'onorevole relatore e dal senatore Pittella. Risparmio, quindi, ulteriori considerazioni che non sarebbero che ripetitive di quelle già qui efficacemente svolte. Mi permetto soltanto di precisare che il decreto prevede misure tendenti a rendere uniformi iniziative di concorso nelle spese già autonomamente adottate dalle regioni, cui non si fa alcun obbligo di assumere queste misure ove esse autonomamente non lo ritengano necessario. Dico questo per fugare alcune preoccupazioni di ordine costituzionale che sono emerse nel corso del dibattito in questo ramo del Parlamento.

Mi permetto di osservare, ai fini della definizione della posizione del Governo e della corretta interpretazione del decreto, che esso configura non già un rimborso delle spese ma un concorso alle spese. Questo per evitare equivoci interpretativi che potrebbero dare luogo a contenziosi o comunque a confusioni interpretative. L'onorevole relatore e il senatore Pittella, intervenuto nella discussione generale, hanno giustamente osservato che questa misura consegue alla questione aperta relativa al mancato rinnovo della convenzione dei medici di base e hanno svolto interessanti considerazioni su questa materia sia di ordine storico che di ordine propositivo, formulando critiche e suggerimenti, le une e gli altri sicuramente apprezzabili. Su questa materia vorrei, con estrema brevità, dichiarare che la particolarità dell'agitazione dei medici, cui si è fatto cenno, non costituisce, in termini crudamente definibili come tali, la rottura di una convenzione sottoscritta e vigente, perchè si colloca in una situazione anomala di convenzione scaduta la cui vigenza può essere ipotizzata per *prorogatio* e quindi in un ambito di rapporto contrattuale del tutto atipico, il quale può richiedere in quanto tale misure diverse da quelle che potrebbero essere configurate da una rottura unilaterale di una convenzione che è pienamente vigente e non scaduta. Di qui la atipicità della situazione e quindi la peculiarità delle misure adottate, che non possono ritenersi valide e proponibili in ogni caso ma proponibili in modo particolare in una situazione che ha caratteri particolari.

Circa le osservazioni sulle vicende della trattativa della convenzione nuova, che come tutti sanno non è ancora vigente, vorrei osservare che elementi sicuramente singolari su cui si è soffermato il senatore Forni meritano due sottolineature. La prima è che la bozza di convenzione, che poi non ha proseguito il suo *iter* costituzionale, non è stata firmata solo dal Governo ma, come è noto, da tutti coloro che hanno titolo di rappresentare la parte pubblica, che rappresentano vari livelli istituzionali, i comuni, le regioni, il Governo, per cui meriti e demeriti su questo operato vanno equamente ripartiti tra coloro che li hanno

B E L L I N Z O N A . La disponibilità economica è stata garantita dal Governo, non dai comuni!

O R S I N I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Infine vorrei anche osservare che successivamente alla stipula di quella bozza di convenzione sono intervenuti fatti generali della vita del paese, soprattutto nel marzo, che giustificano il ripensamento e la ridefinizione di questa materia, in modo da raggiungere questi obiettivi che sembrano indeclinabili: porre fine ad aree rilevanti e significative di conflittualità, che hanno effetti macrosociali di indubbia rilevanza, senza peraltro aprire nuove aree di conflittualità che potrebbero determinare effetti nocivi anche maggiori e arrivare ad una definizione compatibile con la realtà economica complessiva del paese e con gli impegni che il Governo ha assunto di fronte al Parlamento, all'atto stesso della sua recente costituzione. Questi obiettivi, come si vede, non sono facilmente raggiungibili ma credo che possano essere perseguiti ed ottenuti attraverso una responsabile azione da parte di tutti e soprattutto attraverso una solidale e articolata corresponsione di tutti gli elementi costitutivi la parte pubblica che, come ho già detto, superano largamente l'ambito di una maggioranza parlamentare e di un Governo facendo riferimento a tutti i livelli istituzionali del nostro paese.

Sono state qui fatte osservazioni di ordine generale sul processo di riforma sanitaria, su cui non posso soffermarmi per ovvie

ragioni di opportunità e di misura. Vorrei solo ricordare che l'assetto previsto dalla legge 833 del 1978 va raggiunto attraverso un processo che non può essere che pluriennale, il quale si è probabilmente svolto a tutti i livelli istituzionali con ritardi e lentezze, ma che in ogni caso, per le sue stesse caratteristiche e dimensioni, non può che svolgersi nell'arco di molti anni. Perciò giudizi affrettati di fallimento del disegno riformatore previsto dalla 833 sono quanto meno prematuri in rapporto all'entità di un evento che non ha affatto dispiegato le sue potenzialità, se non in misura modestissima. Certo, il processo va attivato, reso meno lento, completamente realizzato e anche guidato. Ma chi ponga mente al fatto che la legge 833 configura non solo una soluzione tecnica per problemi tecnici, ma una ristrutturazione dell'articolazione delle responsabilità e dei poteri tra i diversi livelli istituzionali dello Stato, costituendo sotto questo aspetto la prima anticipazione di un disegno riformatore complessivo quale previsto dalla 382 e dal decreto 616, non può che rendersi conto che sul tavolo della cosiddetta riforma sanitaria si giocano partite complesse che riguardano non soltanto un settore pur amplissimo e rilevante della vita nazionale, ma rapporti ben più complessivi e vasti che riguardano praticamente l'organizzazione di larga parte dei pubblici poteri in tutto il nostro paese.

Certamente questo processo che è in corso e che presenta problemi rilevanti nella sua realizzazione va sorvegliato tenendo conto di alcuni problemi che sicuramente esistono e che non riguardano soltanto l'entità della spesa, la quale è incompressibile al di là di certi rapporti percentuali col prodotto interno lordo complessivo del nostro paese, ma soprattutto la produttività della spesa sulla quale si vanno facendo critiche serie non confutabili soltanto con affermazioni a *slogan*; produttività della spesa che deve essere oggetto di una grande attenzione da parte di tutti coloro che hanno pubbliche responsabilità ai vari livelli e che sicuramente richiederà grande attenzione ed anche, se necessario, l'adozione di adeguate misure affinché il punto generale della riforma sanitaria, quello che ne costi-

tuisce la piattaforma ideale ed anche l'elemento portante, che ha visto grandi forze democratiche del nostro paese unite nel sostenerlo, il punto relativo alla uniformità ed all'eguaglianza della tutela della salute per tutti i cittadini del nostro paese, non sia vanificato o attenuato da bizzarrie localistiche che qua e là si determinano creando sacche di difformità oggettiva nel trattamento dei cittadini ed anche sacche di difformità di spesa. Per cui credo che questo processo vada seguito anche adottando gli strumenti necessari, se essi si dimostrassero tali per realizzare nel concreto i fini centrali che la 833 del 1978 si proponeva nell'interesse del paese.

Ma queste considerazioni di ordine generale potranno sicuramente essere declinate nei fatti, nelle misure, nei provvedimenti, nelle numerose ed importanti occasioni, prima tra esse il piano sanitario nazionale, che si porranno all'attenzione del Parlamento mi auguro con grande celerità. Perché credo che tutti questi problemi, che nel piano sanitario nazionale trovano la sede propria organica e programmatica, per essere definiti non tollerano ulteriori ritardi e mi auguro che dopo la pausa estiva possano essere portati sollecitamente in quest'Aula all'attenzione degli onorevoli senatori.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la invito ad esprimere il parere sui due ordini del giorno presentati dalla Commissione.

ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo accetta come raccomandazione il primo dei due ordini del giorno, quello relativo alla questione delle convenzioni. Accetta come raccomandazione anche il secondo ordine del giorno, ove la Presidenza del Senato lo ritenga proponibile.

PRESIDENTE. È proponibile. Onorevole relatore, insiste per la votazione degli ordini del giorno?

FORNI, relatore. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1981 al 30 settembre 1981, il concorso sulla spesa, documentata, sostenuta dagli aventi diritto, disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato nelle misure fissate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali previste dalla vigente convenzione a carico del servizio sanitario nazionale.

Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini della indennità di malattia, le comunicazioni sullo stato di inabilità temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalità fissate dall'articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per la assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attività professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro rapporti convenzionali.

La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ROSSANDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S A N D A . Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, noi senatori comunisti non siamo contrari in linea di merito al provvedimento che stiamo discutendo, in quanto sostanzialmente riafferma la facoltà delle regioni di risarcire i cittadini che siano stati costretti dalle agitazioni dei medici convenzionati a pagare prestazioni sanitarie cui hanno diritto per legge.

A questo scopo però facciamo notare che sarebbe bastato in fondo il decreto ministeriale citato nello stesso decreto-legge, cui ha fatto riferimento il relatore, e diretto a fissare uniformemente sul territorio nazionale l'ammontare delle quote da rimborsare. Crediamo sia anche utile riaffermare il principio che i medici passati unilateralmente all'assistenza indiretta non hanno diritto a percepire i compensi convenzionali per il periodo relativo. Su questo punto, tuttavia, sussistono alcuni dubbi interpretativi che hanno dato origine alla nostra richiesta di presentare un ordine del giorno che faccia chiarezza e siamo lieti che la Commissione lo abbia fatto proprio. In parte le ambiguità derivano dal carattere stesso del rapporto convenzionale sul quale occorrono degli approfondimenti; per il periodo relativo all'ambito di applicazione del provvedimento che stiamo discutendo, esse discendono largamente anche dai comportamenti contraddittori del Governo, i quali hanno facilitato la crescita di aspettative, in buona parte deluse, che sono state chiaramente all'origine delle agitazioni.

Ci sembra giusto che questi due aspetti siano stati affermati sia dal relatore che dal Governo e che da ciò venga un impegno ad agire in futuro perchè non si riproducano ulteriori disagi. Dobbiamo dire però che non siamo del tutto tranquilli perchè sembra che anche l'attuale compagine governativa abbia emesso segnali non perfettamente coerenti tra di loro nei recentissimi periodi. Mi riferisco alle dichiarazioni del ministro Andreatta le quali non sono interamente coerenti con quanto è stato detto qui. Abbiamo anche da segnalare la soddisfazione perchè la Commissione ha accettato l'ordine del giorno sul riordino delle

contribuzioni da parte dei lavoratori frontalieri: era un tema sul quale il nostro Gruppo e quello socialista si sono battuti e sono intervenuti in Commissione.

Tuttavia il Gruppo comunista si asterrà dal votare questo provvedimento perchè ancora una volta si è fatto ricorso alla decretazione di urgenza, metodo contro il quale ci siamo espressi con forza in più occasioni. Inoltre, anche se il Presidente del Consiglio ha manifestato la volontà di essere estremamente attento nell'ulteriore uso di tale strumento legislativo, in questi giorni abbiamo visto uscire un nuovo decreto-legge riguardante una materia importante come quella della prevenzione sui luoghi di lavoro, mettendo, quel che è peggio, in discussione una volontà chiaramente espressa dai due rami del Parlamento in tempi recentissimi.

Un ultimo motivo per cui ci asteniamo è che questo provvedimento è stato scritto e modificato purtroppo in una forma tale da contribuire alla indecifrabilità delle norme complessive che regolano l'attuazione della riforma sanitaria e va ad arricchire il patrimonio legislativo italiano già troppo carico di testi confusi che certamente non facilitano la comprensione e quindi l'applicazione delle norme da parte di tutti coloro che sono tenuti ad attuarle. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 28 luglio 1981

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 28 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali (*elenco allegato*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. MARCHETTI ed altri. — Adeguamento per il biennio 1980-1981 del contributo ordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma (986).

2. Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, recante termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC (1516).

3. Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli (1498).

4. Rinnovo delle delega prevista dallo articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla Regione Val d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1345) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1344).

6. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, concernente proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (1507) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Accordi internazionali sottoposti a ratifica:

1. Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e la Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978 (937-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979 (1081-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla Convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con Protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al Protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974 (1273).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978 (1450) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Accettazione ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975 (1452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979 (1455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 13,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea